

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.a. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32***SOMMARIO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
 LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 02.02.2010 N. 3**

**Adesione della Regione Liguria all'Istituto Internazionale di Diritto
 Umanitario con sede a Sanremo (IM).**

pag. 7

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
 LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 02.02.2010 N. 4**

**Adesione della Regione Liguria all'Associazione Europea Vie
 Francigene.**

pag. 7

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.02.2010 N. 296**
A.p.q. Giovani Protagonisti. Approvazione dell'Intesa tra Regione Liguria e Centri giovani per l'attuazione dell'intervento gp 26 - Multicanale regionale. Contestuale formalizzazione della Rete regionale dei centri giovani. pag. 8
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.02.2010 N. 297**
Attivazione della rete regionale degli Informagiovani. Approvazione del Protocollo d'Intesa per la formalizzazione del Coordinamento regionale degli Informagiovani della Liguria. pag. 9
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.02.2010 N. 298**
L.r. 38/2007, art.10 e s.m.i.. Fondo Garanzia - Sezione Locazione. Approvazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica per l'accesso al fondo. Integrazione delle linee di indirizzo approvate con D.G.R.1754/2009. pag. 14
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.02.2010 N. 309**
Protocollo di Intesa tra la Regione Liguria e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia per attività comuni in materia di enti locali. pag. 26
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.02.2010 N. 314**
LL. 457/78 E 179/92 dgr 1082/09. Programma Social Housing 2009 - Localizzazione PLC presentati dai Comuni di Savona, Genova e della Spezia per complessivi € 9.420.899,95. Integrazione del finanziamento - Cap. 1520 bilancio 2010 - € 680.476,00. pag. 29
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.02.2010 N. 317**
Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche e integrazioni dei criteri per l'ammissibilità delle spese. pag. 31
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.02.2010 N. 324**
Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A per la concessione di contributi ai sensi dell'art.15, comma 3. lett. c) L.R. 23/93 e ss.mm.ii.. pag. 34
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.02.2010 N. 338**
Legge n. 431/98, art. 11 (Contributi per il sostegno alla locazione). Fondo sociale affitti 2009 (euro 8.648.625,61). Criteri di riparto e disposizioni attuative. pag. 45
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.02.2010 N. 342**
Reg. CE 882/04 - "Piano Regionale controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007- 2010" Programmazione 2010. pag. 58

- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 11.02.2010 N. 48**
Procedura di verifica screening. Progetto per il completamento del parco eolico denominato Cinque Stelle in loc. Bric Burdone nel territorio del Comune di Stella (SV). No VIA con prescrizioni. pag. 61
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 10.02.2010 N. 50**
Procedura di verifica screening. Progetto di centrale termica asservita a lavanderia industriale a Genova Bolzaneto. Proponente Servizi Italia SpA. No VIA. pag. 62
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 12.02.2010 N. 52**
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 50.000,00 (22° provvedimento). pag. 63
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 12.02.2010 N. 53**
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 300.000,00 (21° provvedimento). pag. 65
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 15.02.2010 N. 54**
Prelevamento dal "fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. euro 500.000,00 (4° provvedimento). pag. 67
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 16.02.2010 N. 55**
Prelevamento dal "fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. euro 647.265,97 (5° provvedimento). pag. 69
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 18.02.2010 N. 57**
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 22.421,05 (23° provvedimento). pag. 70
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 18.02.2010 N. 58**
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 115.000,00 (24° provvedimento). pag. 72

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 18.02.2010 N. 59

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 5.400,00 (25° provvedimento).

pag. 74

CIRCOLARE N. 1/2010

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

SETTORE STAFF DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E AFFARI GIURIDICI

Circolare applicativa della l.r. 4 dicembre 2009, n. 58 recante 'Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale'. (Prot. n. PG/2010/31794 del 25.2.2010)

pag. 75

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO SERVIZIO PIANI DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 17.02.2010 N. 1024

Preso d'atto del parere di conformità espresso dal Comitato Tecnico Regionale per la modifica al Piano di Bacino ex L. 183/1989 del torrente Polcevera, approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 06.05.2009, relativa alla ripermetrazione delle fasce di inondabilità del torrente Torbella in Comune di Genova. Efficacia della modifica.

pag. 81

PROVINCIA DI GENOVA

Ditte: Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3554/2006; Ragni Aldo e Rosa. Domande per concessione derivazione acqua.

pag. 82

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 04.02.2010 N. 92

Bacino del torrente Steria. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Roncallo Franca ed altri. Pratica n. 48.

pag. 83

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 05.02.2010 N. 95

Bacino del torrente Nervia. Concessione di derivazione acqua ad uso potabile. Ditta: Chianea Daniele. Pratica n. 516.

pag. 83

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 09.02.2010 N. 993

Rinnovo concessione per derivare da un pozzo nel bacino del torrente Letimbro ad uso potabile ubicato al fg. 64 mapp.le 95 del N.C.T. in località Via Venezia del Comune di Savona. Concessionario: Acquedotto di Savona S.p.A.

pag. 84

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 03.02.2010 N. 800

Rio Chiappella - Località Cornarè - Comune di Cairo Montenotte - Autorizzazione temporanea per il mantenimento di attraversamento con linea elettrica BT 380 V entro tubo in ferro diam. 125 mm staffato al ponte esistente. Soggetto autorizzato: Enel Distribuzione S.p.A. pag. 84

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 04.02.2010 N. 856

Corso d'acqua rio Carretto - Località Vallone - Comune di Cairo Montenotte. Autorizzazione temporanea al mantenimento di attraversamento con linee elettriche a MT e BT in cavo fissato a ponte esistente. Soggetto autorizzato: Soc. Enel S.p.A.. pag. 85

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 05.02.2010 N. 908

Corso d'acqua rio Ferrere - Località Maddalena - Comune di Cairo Montenotte. Autorizzazione temporanea per il mantenimento di attraversamento con elettrodotto mt 15 KV e BT 380 V dentro tubi in ferro staffati alla soletta del ponte (lato valle) e con elettrodotto BT 380 V in cavo interrato (lato monte) e aggraffato al muro d'argine. Soggetto autorizzato: Soc. Enel Distribuzione p.A.. pag. 85

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 12.02.2010 N. 1156

Corso d'acqua torrente Nimbalto - Frazione Verzi - Comune di Loano - Autorizzazione ai fini idraulici per ripristino e messa in sicurezza della tubazione e dell'opera di presa per derivazione d'acqua ad uso irriguo nonché per il ripristino di una briglia. Soggetto autorizzato: Consorzio Irriguo Bealera del Principe. pag. 86

PROVINCIA DI SAVONA

Ditta: Provaggi Alessandro. Domanda per concessione derivazione acqua. pag. 86

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 12.01.2010 N. 18

Pratica n. 5836. Corso d'acqua: Fosso Rossano. Nulla Osta Idraulico n. 11869. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla Conferenza dei Servizi avente ad oggetto l'estendimento della rete

gas metano MP con realizzazione di un attraversamento del Fosso Rossano al fine di attivare il servizio di distribuzione gas alla Casa Circondariale di Via Fontevivo nel Comune della Spezia. Ditta ACAM Gas S.p.A. Ente proponente: Comune della Spezia. pag. 87

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 25.01.2010 N. 33
Licenza di attingimento di acqua ad uso irriguo, dal Fiume Vara, in località Case Sparse di Vizzà in Comune di Sesta Godano. Ditta: Marta Montagnani. Pratica n. 1328/DER. pag. 87

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 11.02.2010 N. 74
Nulla Osta n. 11968. Ditta: Bertolla Davide. Autorizzazione alla raccolta legna abbattuta, trasportata e/o depositata dalla corrente nelle aree pertinenziali del Fiume Magra nei Comuni di Arcola e Sarzana. pag. 88

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 27.01.2010 N. 38
Pratica n. 5926. Corso d'acqua: Fiume Magra. Autorizzazione provvisoria ai fini idraulici e demaniali relativa al posizionamento di catenaria per ormeggio imbarcazioni sino a 22 m nello specchio acque antistante il cantiere navale Metalcost S.p.A., nel Comune di Sarzana. Ditta: Metalcost S.p.A. pag. 88

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA****02.02.2010****N. 3****Adesione della Regione Liguria all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario con sede a Sanremo (IM).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di aderire in qualità di membro istituzionale all'associazione umanitaria senza scopo di lucro "Istituto Internazionale di Diritto Umanitario" - C.F. 81004480083 - con sede a Sanremo - Villa Ormond - C.so Cavallotti 113;
2. di approvare lo Statuto dell'"Istituto Internazionale di Diritto Umanitario", nel testo allegato alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare e di impegnare ai sensi dell'articolo 79 della l.r. 42/1977 e successive modificazioni ed integrazioni la spesa relativa a detta adesione per l'importo di euro 10.000,00 relativa al versamento del contributo per l'anno 2010 con imputazione al cap. 311 "Quota associativa e contributi ad Enti ed Associazioni che svolgono attività di interesse regionale (l.r. 21/1986) del bilancio di previsione 2010;
4. di riservarsi di provvedere, con separati provvedimenti, alla spesa relativa ai successivi esercizi a valere sui rispettivi bilanci.

IL PRESIDENTE
Giacomo RonzittiIL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Minella Mosca

(allegato omissis)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA****02.02.2010****N. 4****Adesione della Regione Liguria all'associazione Europea Vie Francigene.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di aderire in qualità di socio ordinario alla "Associazione Europea dei Comuni sulla Via Francigena" - C.F. 91029880340 con sede a Fidenza (PR) in Piazza Duomo, 16;
2. di approvare lo Statuto della "Associazione Europea dei Comuni sulla Via Francigena", nel testo allegato alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;

3. di autorizzare e di impegnare ai sensi dell'articolo 79 della l.r. 42/1977 e successive modificazioni ed integrazioni la spesa relativa a detta adesione per l'importo di euro 4.650,00, relativa al versamento della quota associativa 2010 con imputazione al capitolo 311 "Quota associativa e contributi ad Enti ed Associazioni che svolgono attività di interesse regionale (l.r. 21/1986) del bilancio di previsione 2010;
4. di riservarsi di provvedere con separati provvedimenti alla spesa relativa ai successivi esercizi a valere sui rispettivi bilanci.

IL PRESIDENTE
Giacomo Ronzitti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Minella Mosca

(allegato omissso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.02.2010

N. 296

A.p.q. Giovani Protagonisti. Approvazione dell'Intesa tra Regione Liguria e Centri giovani per l'attuazione dell'intervento gp 26 - multicanale regionale. Contestuale formalizzazione della Rete regionale dei centri giovani.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per quanto nelle premesse specificato e che si richiama integralmente

1. Di approvare le Intese, di cui agli allegati 1,e 2 che formano parte necessaria ed integrante del presente provvedimento, finalizzate alla regolazione delle modalità di collaborazione e degli adempimenti previsti nell'intervento dell'Azione 3 contrassegnato con GP 26 "Giovani Protagonisti in rete: sistema Multicanale per i giovani della Regione Liguria" dell'Accordo di Programma Quadro "Giovani protagonisti" che vengono sottoscritte, non obbligatoriamente, dai soggetti attuatori degli interventi di cui all'Azione 1;
2. che le Intese hanno carattere sperimentale e che hanno vigenza sino alla conclusione dell'Accordo di programma Quadro;
3. di dare mandato alla struttura competente per materia di provvedere, dopo la sottoscrizione delle singole Intese e con successivi atti, all'impegno di spesa quantificato per l'anno in corso in un importo non superiore a € 5.000,00 calcolato su ogni intervento dal GP01 al GP 20 dell'Azione 1, che trova capienza all'U.P.B. 10.102 "Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza" del bilancio di competenza per l'anno finanziario 2010, e successiva liquidazione;
4. di formalizzare la Rete regionale dei centri giovani, alla quale partecipano, per la durata dell'Accordo stesso, i rappresentanti individuati dai Centri giovani rientranti nell'Accordo di programma Quadro "Giovani protagonisti" quale strumento di coordinamento e di concertazione delle politiche giovanili;
5. di stabilire che, alla conclusione dell'Accordo di programma quadro, la Rete regionale dei centri giovani, qualora ne sia emersa la fattiva utilità come strumento di integrazione ed interazione, sia allargata ai Centri giovani presenti sul territorio regionale;
6. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegati omissi)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.02.2010

N. 297

Attivazione della rete regionale degli Informagiovani. Approvazione del Protocollo d'Intesa per la formalizzazione del Coordinamento regionale degli Informagiovani della Liguria.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 "Promozione delle politiche per i minori ed i giovani" ed in particolare l'art. 40 (Informagiovani), c. 1, che incentiva i servizi di informazione ai giovani attraverso l'implementazione della rete degli sportelli presenti sul territorio, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie telematiche, favorendo l'integrazione di tutte le fonti informative;

PREMESSO CHE:

- nell'ambito dell'Accordo quadro sottoscritto tra il Ministero per le Politiche giovanili, e le Attività sportive, ora Ministero della Gioventù, e l'ANCI nazionale, si è costituito ufficialmente il 2 maggio 2007 il Coordinamento Nazionale Informagiovani che intende sostenere la rete dei servizi Informagiovani con interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'esistente e di rinnovamento e qualificazione, in un'ottica d'integrazione con azioni regionali e locali;
- la conduzione del progetto è affidata ad un organismo politico, denominato Coordinamento Nazionale Informagiovani, un Comitato tecnico scientifico, un Comitato paritetico ANCI-Ministero e una segreteria tecnica.
- al fine di assicurare la rappresentanza di tutti i territori è prevista la costituzione di Coordinamenti regionali, laddove questi non siano già attivi, come elementi fondamentali nello sviluppo del sistema informativo giovanile;
- la costituzione dei coordinamenti regionali è elemento fondamentale nello sviluppo del sistema informativo giovanile e primo passo verso un'azione di monitoraggio del profilo quantitativo e qualitativo del servizio erogato sul territorio, per individuare criticità, per favorire miglioramenti costanti nonché proporre al Coordinamento nazionale linee di intervento mirate all'ottimizzazione dei servizi;
- gli Informagiovani in Liguria sono ad oggi 25 ed hanno favorito la condivisione di metodologie e contenuti relativi all'informazione per i giovani, attivato percorsi di analisi della qualità dei servizi, prodotto indagini e ricerche per il loro miglioramento continuo, nonché promosso la crescita professionale degli operatori;

CONSIDERATO che lo sviluppo di tale attività è operato di concerto con gli Enti locali, anche valorizzando la presenza dell'associazionismo giovanile al fine di allargare la rete di punti "informagiovani", usufruendo eventualmente di presidi già attivi di organismi no-profit;

DATO ATTO che:

- Anci Liguria ha nominato, in data 25 luglio 2008, un suo rappresentante politico e uno tecnico per la partecipazione al Coordinamento Nazionale Informagiovani;
- Il Comune di Genova ha un centro Informagiovani attivo dal 1992 che rappresenta una realtà informativa riconosciuta a livello cittadino, regionale e nazionale;

RICHIAMATA la nota del Comune di Genova n. PG/2010/21893 del 21 gennaio 2010 con la quale viene manifestato alla Regione Liguria, anche a nome di ANCI Liguria, l'interesse a formalizzare la costituzione di un Coordinamento regionale Informagiovani per rafforzare il sistema informativo ligure rivolto ai giovani e per partecipare a pieno titolo al Coordinamento Nazionale Informagiovani;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra Regione Liguria, ANCI Liguria e Comune di Genova finalizzato alla costituzione del Coordinamento regionale Informagiovani, che fissa altresì le quote di adesione al Coordinamento per i Comuni della Liguria;

RITENUTO altresì di:

- destinare all'iniziativa in oggetto e per l'anno in corso un importo non superiore a € 15.000,00 che trovano capienza all'U.P.B. 10.102 "Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza" del bilancio di competenza per l'anno finanziario 2010;
- di dare mandato alla struttura competente provvedere con successivi provvedimenti all'impegno di spesa e di liquidazione;

SU PROPOSTA del Vicepresidente della Giunta regionale, Massimiliano Costa;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare, quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento, il Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria, ANCI Liguria e Comune di Genova finalizzato all'attivazione della rete informativa degli Informagiovani ed alla formalizzazione del Coordinamento regionale degli Informagiovani della Liguria di cui all'allegato 1 e 2, dando mandato al Vicepresidente Massimiliano Costa alla sottoscrizione dello stesso in nome e per conto della Regione Liguria;
2. di dare mandato alla struttura competente per materia di provvedere, con successivi atti all'impegno di spesa quantificato per l'anno in corso in un importo non superiore a € 15.000,00, che trova capienza all'U.P.B. 10.102 "Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza" del bilancio di competenza per l'anno finanziario 2010, e successiva liquidazione;
3. di provvedere alla pubblicizzazione del Protocollo d'Intesa presso i Comuni della Liguria per incentivarne l'adesione;
4. Di pubblicare il presente provvedimento, integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Liguria o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 gg. dalla data di pubblicazione, comunicazione o notifica del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

Allegato 1

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA FORMALIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO REGIONALE DEGLI INFORMAGIOVANI DELLA LIGURIA

PREMESSO CHE

- nell'ambito dell'Accordo quadro raggiunto tra il Ministero per le Politiche Giovanili, e le Attività Sportive, ora Ministero della Gioventù, e l'ANCI nazionale, si è costituito ufficialmente nel maggio 2007 il Coordinamento Nazionale Informagiovani che intende sostenere la rete dei servizi Informagiovani con interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'esistente e di rinnovamento e qualificazione, in un'ottica d'integrazione con azioni regionali e locali;
- la conduzione del progetto è affidata ad un organismo politico, denominato Coordinamento Nazionale Informagiovani, un Comitato Tecnico Scientifico, un Comitato Paritetico ANCI/Ministero e una Segreteria Tecnica. Inoltre, al fine di assicurare la rappresentanza di tutti i territori è prevista la costituzione di Coordinamenti Regionali, laddove questi non siano già attivi, come elementi fondamentali nello sviluppo del sistema informativo giovanile;
- la costituzione dei Coordinamenti Regionali è elemento fondamentale nello sviluppo del sistema informativo giovanile e primo passo verso un'azione di monitoraggio del profilo quantitativo e qualitativo del servizio erogato sul territorio, per individuare criticità, per favorire miglioramenti costanti nonché proporre al Coordinamento nazionale linee di intervento mirate all'ottimizzazione dei servizi;
- gli Informagiovani in Regione Liguria sono ad oggi 25 (venticinque) ed hanno favorito la condivisione di metodologie e contenuti relativi all'informazione per i giovani, attivato percorsi di analisi della qualità dei servizi, prodotto indagini e ricerche per il loro miglioramento continuo, nonché promosso la crescita professionale degli operatori;
- la Regione Liguria all'articolo 40 «*Informagiovani*» della Legge Regionale n° 6/2009 «*Promozione delle Politiche per minori e per giovani*» incentiva i servizi di informazione ai giovani attraverso l'implementazione della rete degli sportelli presenti sul territorio, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie telematiche, favorendo l'integrazione di tutte le fonti informative;
- lo sviluppo di tale attività è operato di concerto con gli Enti locali, anche valorizzando la presenza dell'associazionismo giovanile al fine di allargare la rete di punti "informagiovani", usufruendo eventualmente di presidi già attivi di organismi *no-profit*;
- Anci Liguria ha nominato, in data 25 luglio 2008, un suo rappresentante politico e uno tecnico per la partecipazione al Coordinamento Nazionale Informagiovani;
- il Comune di Genova ha un Centro Informagiovani attivo dal 1992 che rappresenta una realtà informativa riconosciuta a livello cittadino, regionale e nazionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA

Regione Liguria, nella persona Vicepresidente della Giunta Regionale all'uopo delegato con deliberazione della Giunta Regionale n° _____ del _____;

ANCI Liguria, nella persona della Presidente Marta Vincenzi, a tal fine autorizzata dal Comitato Direttivo ANCI Liguria, come da verbale della seduta tenutasi in data _____;

Comune di Genova, nella persona della Sindaco Marta Vincenzi, o suo delegato, all'uopo autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n° _____ del _____;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - «Oggetto»

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa.
2. La Regione Liguria, l'ANCI Liguria e il Comune di Genova, valutano positivamente l'esperienza finora maturata dai Centri Informagiovani attivi nel territorio regionale, condividendo i principi contenuti nel "Decalogo degli Informagiovani" (1993) e quelli sanciti dalla "Carta Europea

dell'Informazione per i Giovani”, adottata a Bratislava nel 2004, nonché il progetto del Coordinamento Nazionale Informagiovani.

3. La Regione Liguria, l'ANCI Liguria e il Comune di Genova ritengono opportuno promuovere la costituzione del Coordinamento Regionale degli Informagiovani della Liguria per rafforzare il sistema informativo ligure rivolto ai giovani e per partecipare a pieno titolo al Coordinamento Nazionale Informagiovani.
4. Con il presente Protocollo di Intesa, la Regione Liguria, l'ANCI Liguria e il Comune di Genova:
 - costituiscono il “Coordinamento Regionale degli Informagiovani della Liguria”, precisandone le finalità;
 - delineano i rispettivi ruoli e funzioni;
 - stabiliscono l'organizzazione della rete;
 - definiscono gli organi del Coordinamento;
 - precisano le forme e i modi di partecipazione dei Comuni liguri, anche in forma associata.

Articolo 2 - «Finalità»

1. La Regione Liguria, l'ANCI Liguria e il Comune di Genova concorrono, con gli Enti aderenti, al rafforzamento del sistema regionale di informazione ai giovani per il perseguimento dei seguenti obiettivi fondamentali:
 - assicurare la rappresentanza del Coordinamento Regionale Informagiovani della Liguria negli organismi politici e tecnici del Coordinamento nazionale degli Informagiovani;
 - promuovere il raccordo del patrimonio informativo esistente a livello locale e regionale con quello nazionale e favorire l'utilizzo di documentazione di qualità inerente i temi di interesse giovanile da parte di tutti i servizi;
 - svolgere in modo continuativo un'azione di coordinamento e di sostegno dei servizi esistenti;
 - promuovere la diffusione dei servizi Informagiovani sul territorio regionale, favorendone la nascita e lo sviluppo;
 - favorire la diffusione di criteri di qualità e l'applicazione dei principi della Carta Europea dell'informazione per i giovani;
 - favorire il miglioramento continuo delle attività informative, favorendo l'integrazione di tutte le fonti, anche attraverso ricerche e indagini;
 - promuovere il confronto e lo scambio di esperienze e metodologie fra i servizi per individuare forme e modalità differenziate e integrate di informazione ai giovani;
 - collaborare con Enti, Istituzioni e Soggetti pubblici e privati interessati e coinvolti nelle attività di informazione/comunicazione ai giovani;
 - cooperare con gli altri Coordinamenti Regionali italiani e con le reti e i Centri di informazione per i giovani a livello nazionale e internazionale.

Articolo 3 - «Ruoli e funzioni»

1. La Regione Liguria, l'ANCI Liguria e il Comune di Genova condividono con gli Enti aderenti le linee di indirizzo e le azioni di intervento per lo sviluppo del Coordinamento Regionale, svolgendo compiti complementari per il suo funzionamento:
 - la Regione Liguria si impegna a favorire il mantenimento del patrimonio documentale comune anche mediante l'implementazione e l'utilizzo di nuove tecnologie telematiche ed a contribuire per l'anno 2010, anno di avvio del coordinamento, con un contributo fissato in un importo non superiore a euro 15.000,00= (euro quindicimila/00) alle attività del Coordinamento e di costituzione della Segreteria organizzativa e tecnica. Tale contributo potrà essere rideterminato annualmente qualora se ne ravvisi la necessità anche in considerazione dello sviluppo delle attività;
 - l'ANCI Liguria designa, il rappresentante politico e quello tecnico per il Coordinamento Nazionale Informagiovani e realizza il monitoraggio dei servizi, così come stabilito a livello nazionale. Designa per il Comitato d'Indirizzo, di cui all'articolo successivo, i referenti politici in qualità di rappresentanti dei Comuni liguri;
 - il Comune di Genova ospita il Coordinamento Regionale, i suoi organi e le sue attività e svolge le funzioni di Segreteria organizzativa e tecnica centrale. Mette a disposizione le competenze

professionali e l'esperienza maturata nel campo dell'informazione e della comunicazione giovanile e del lavoro di rete.

Articolo 4 - «Organi del Coordinamento»

1. Il Coordinamento Regionale degli Informagiovani della Liguria è costituito da:
 - a. un **Comitato di Indirizzo**, composto dagli Assessori alle Politiche Giovanili della Regione Liguria e del Comune di Genova, dal Presidente dell'ANCI Liguria, o loro delegati, e da un numero di Assessori, o loro delegati, in rappresentanza del territorio regionale in rapporto di uno ogni dieci Comuni aderenti o frazioni e comunque fino ad un massimo di cinque. Possono essere nominati come rappresentanti gli Assessori di Comuni che dispongono di un Centro o Punto Informagiovani. L'organo politico nomina il Comitato Tecnico Scientifico, fornisce le linee d'indirizzo, ne approva il programma di lavoro e ne verifica i risultati. Il Comitato di Indirizzo si riunisce di norma una volta all'anno;
 - b. un **Comitato Tecnico Scientifico Regionale**, composto da un rappresentante per ognuno dei tre Enti firmatari e da un numero massimo di cinque componenti designati dal Comitato di Indirizzo, tenendo conto della professionalità ed esperienza maturata e di un'adeguata copertura territoriale. L'Organo tecnico, in coerenza alle linee indicate dall'Organo politico, predispone il programma di lavoro e lo realizza dopo la sua approvazione. Si riunisce di norma quattro volte all'anno ed ogniqualvolta si renda necessario per discutere argomenti utili al funzionamento del Coordinamento Regionale;
 - c. una **Segreteria Organizzativa e Tecnica**, con sede presso Informagiovani del Comune di Genova e costituita dal Responsabile Tecnico Scientifico, nominato dagli Enti firmatari del presente Protocollo di Intesa, dalle risorse già disponibili e dall'eventuale ausilio di risorse anche esterne. Cura l'attuazione di tutte le azioni previste dal programma annuale, favorisce un flusso comunicativo bidirezionale costante in modo che tutti i partecipanti alla rete Informagiovani possano essere informati sulle decisioni e azioni del Coordinamento Regionale e possano contribuire con proposte e istanze;
 - d. i componenti degli Organismi di cui alle lettere **a.** e **b.** operano a titolo gratuito.

Articolo 5 - «Modalità di adesione e partecipazione al Coordinamento»

I Comuni interessati a far parte della rete regionale approvano con proprio atto l'adesione al Coordinamento Regionale degli Informagiovani e impegnano la spesa necessaria al pagamento della quota di adesione, di cui all'**Allegato 2** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d Intesa. Questa permette di usufruire di tutti i servizi offerti dalla rete (patrimonio documentale comune, formazione e aggiornamento degli operatori, progettazioni specifiche e così via) e contribuisce al funzionamento del Coordinamento Regionale.

Articolo 6 - «Durata del Protocollo di Intesa»

Il presente Protocollo di Intesa ha durata annuale che si intende tacitamente rinnovata tra le parti se le stesse non fanno pervenire alcuna comunicazione alla Segreteria entro novanta giorni dalla scadenza.

Genova, _____

Il Vicepresidente della Giunta Regionale: _____

Il Presidente dell'ANCI Liguria: _____

La Sindaco del Comune di Genova: _____

**QUOTE DI ADESIONE
AL COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DELLA LIGURIA**

Comuni con numero di abitanti	Costo quota
Fino a 5.000 abitanti	€ 300,00
Da 5.001 a 15.000	€ 500,00
Da 15.001 a 40.000	€ 700,00
Oltre 40.001	€ 1.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.02.2010**N. 298**

L.r. 38/2007, art.10 e s.m.i.. Fondo Garanzia - Sezione Locazione. Approvazione dell'Avviso pubblico e della relativa modulistica per l'accesso al Fondo. Integrazione delle Linee di indirizzo approvate con D.G.R.1754/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la legge 09.12.1998 n. 431 dettante norme in materia di disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
- la legge regionale 20.02.2007 n. 7 contenente norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati che, in attuazione dell'art. 40 del citato d.lgs. 286/98, all'art. 16 promuove, tra l'altro, diverse forme di intervento per le politiche abitative a favore di cittadini italiani e stranieri attraverso l'attivazione di servizi di agenzia sociale per la casa;
- la legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 avente ad oggetto: "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo" e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 10 il quale prevede:
 - al comma 1, novellato dall'art. 18 della legge regionale 24.12.2008 n. 44, l'istituzione di un fondo di garanzia finalizzato alla concessione di garanzie fideiussorie anche per il pagamento di canoni di locazione;
 - al comma 5, la stipulazione di apposita convenzione con la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (Fi.L.S.E. S.p.A.) per la costituzione e la gestione del fondo di cui trattasi e la definizione delle modalità di concessione delle garanzie;
- la propria precedente deliberazione n. 1754 del 18.12.2009 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo del Fondo di Garanzia – Sezione Locazione e lo schema di convenzione tra la Regione e la Fi.L.S.E. S.p.A.;

DATO ATTO che in data 04.02.2010 è intervenuta la sottoscrizione della convenzione suddetta che disciplina le modalità di gestione del Fondo di cui trattasi;

CONSIDERATO che ai fini della doverosa informazione all'utenza interessata ed in attuazione della convenzione citata, si rende necessario predisporre un Avviso pubblico corredato della necessaria modulistica che consenta il corretto accesso alla garanzia da parte del proprietario / locatore

beneficiario, a fronte di eventuali inadempimenti del conduttore nell'arco di durata del rapporto contrattuale;

RITENUTO pertanto necessario approvare il seguente "Avviso Fondo di Garanzia – Sezione Locazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 1754 del 18/12/2009" corredato della relativa modulistica che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera A;

CONSIDERATO peraltro che si rende altresì opportuno operare alcune precisazioni all'interno del documento "*Linee di indirizzo del Fondo di Garanzia – Sezione locazione*" approvato con la citata D.G.R. 1754/09, per chiarire ed esplicitare maggiormente i contenuti dello stesso;

RITENUTO pertanto di dover apportare le seguenti precisazioni nel menzionato documento come di seguito indicato:

- 1) il paragrafo 2, lettera c) va integrato con il seguente periodo: "E'fatta salva altresì l'ipotesi dell'assegnazione, in forza di un provvedimento giudiziale, del diritto di abitazione al coniuge non proprietario. In tal caso per il coniuge proprietario, in qualità di conduttore, si prescinde dal possesso del titolo di piena proprietà;";
- 2) il paragrafo 2, lettera e) va integrato con il seguente periodo: "Nell'ipotesi di nucleo familiare monocomponente il valore massimo dell'ISEEfsa non deve essere superiore a euro 36.000,00;";
- 3) al paragrafo 6, secondo capoverso dopo la dicitura "punto 1" si aggiunge "e 2";
- 4) al paragrafo 6, terzo capoverso la dicitura "punto 2" va sostituita con la dicitura "punto 3";
- 5) al paragrafo 6, quarto capoverso la dicitura "punto 3" va sostituita con la dicitura "punto 4";

SU PROPOSTA dell'Assessore Maria Bianca Berruti incaricato delle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici, Pari Opportunità

DELIBERA

- di approvare, per i motivi individuati nelle premesse a cui si fa ogni più ampio riferimento, l'"Avviso Fondo di Garanzia – Sezione Locazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 1754 del 18/12/2009" corredato della relativa modulistica che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera A;
- di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse che si richiamano integralmente, le seguenti precisazioni all'interno del documento "*Linee di indirizzo del Fondo di Garanzia – Sezione locazione*" approvato con la citata D.G.R. 1754/09:
 - 1) il paragrafo 2, lettera c) va integrato con il seguente periodo: "E'fatta salva altresì l'ipotesi dell'assegnazione, in forza di un provvedimento giudiziale, del diritto di abitazione al coniuge non proprietario. In tal caso per il coniuge proprietario, in qualità di conduttore, si prescinde dal possesso del titolo di piena proprietà;";
 - 2) il paragrafo 2, lettera e) va integrato con il seguente periodo: "Nell'ipotesi di nucleo familiare monocomponente il valore massimo dell'ISEEfsa non deve essere superiore a euro 36.000,00;";
 - 3) al paragrafo 6, secondo capoverso dopo la dicitura "punto 1" si aggiunge "e 2";
 - 4) al paragrafo 6, terzo capoverso la dicitura "punto 2" va sostituita con la dicitura "punto 3";
 - 5) al paragrafo 6, quarto capoverso la dicitura "punto 3" va sostituita con la dicitura "punto 4";
- di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

ALLEGATO "A"**Avviso****FONDO DI GARANZIA – SEZIONE LOCAZIONE****ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i.
e della deliberazione della Giunta regionale n. 1754 del 18/12/2009****1. FINALITÀ**

Il Fondo di Garanzia ai sensi delle Linee di indirizzo del Fondo di Garanzia – Sezione Locazione, approvate con D.G.R. n.1754 del 18/12/2009 e pubblicate sul B.U.R.L. n. 2 del 13 gennaio 2010, parte seconda, è finalizzato a ridurre nell'ambito di un contratto di locazione l'entità per il proprietario/locatore beneficiario del rischio derivante dall'insolvenza del conduttore, favorendo l'immissione sul mercato della locazione, di abitazioni prima casa a canone moderato tramite la riduzione del "rischio morosità".

FI.L.S.E., soggetto gestore del Fondo, procederà, nei limiti della capienza *pro-tempore* del Fondo stesso, all'emissione di fidejussioni a favore del locatore beneficiario, e nell'interesse del conduttore, a garanzia del pagamento di canoni di locazione sino ad un importo massimo di 12 mensilità del canone inizialmente garantito.

2. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di accesso al Fondo di Garanzia le seguenti tipologie di soggetti:

- A. Gli operatori pubblici e/o privati titolari di interventi di Edilizia Residenziale Sociale a canone moderato nell'ambito di programmi di Social Housing realizzati con il contributo diretto e/o indiretto della Regione o dello Stato ed in attuazione di rapporti convenzionali con le amministrazioni comunali.
- B. Gli operatori pubblici e/o privati che abbiano sottoscritto le convenzioni con il Comune nell'ambito delle quali sia previsto il vincolo di destinazione di alloggi – da realizzare o già esistenti - ad *housing* sociale per la locazione a canone moderato, senza la previsione di contributi pubblici.
- C. Tutti i proprietari locatori titolari di contratti di locazione sottoscritti tramite la mediazione delle Agenzie sociali casa istituite dalle Amministrazioni comunali, sulla scorta del modello definito dalla Regione Liguria con la D.G.R. n. 333 in data 27 marzo 2009, ovvero, qualora nell'ambito territoriale di riferimento individuato nel medesimo provvedimento non siano istituite le Agenzie sociali per la casa, tramite l'intermediazione delle stesse Amministrazioni comunali o delle ARTE competenti per il territorio che abbiano rispettivamente e formalmente attivato uno specifico servizio di intermediazione avente gli stessi contenuti e comportamenti del modello Agenzia predisposto dalla Regione.
- D. Le Agenzie sociali per la casa, le Amministrazioni comunali o le ARTE competenti per il territorio che abbiano rispettivamente e formalmente attivato uno specifico servizio di intermediazione avente gli stessi contenuti e comportamenti del modello Agenzia predisposto dalla Regione, qualora siano al contempo conduttori e sublocatori dell'immobile il cui contratto sia oggetto di garanzia.

Requisiti dei conduttori

I conduttori dei contratti di locazione oggetto delle richieste di accesso al presente Fondo di Garanzia devono possedere i requisiti previsti al paragrafo 2 delle citate Linee di indirizzo Fondo di Garanzia – Sezione Locazione.

Contenuti dei contratti di locazione garantiti e livello massimo del canone di locazione

I contratti di locazione garantiti dal Fondo dovranno avere i contenuti previsti al paragrafo 5.1 delle citate Linee di indirizzo Fondo di Garanzia – Sezione Locazione.

Il canone di locazione dei contratti garantiti dovrà essere corrispondente a quanto previsto dal paragrafo 5.2 delle Linee di indirizzo Fondo di Garanzia – Sezione Locazione.

3. AGEVOLAZIONI

L'agevolazione consiste nel rilascio di una garanzia, di importo massimo pari a dodici mensilità del canone del contratto di locazione oggetto di garanzia, a favore del proprietario-locatore con una validità massima di 60 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto nell'interesse del conduttore a garanzia del pagamento dei canoni mensili inerenti al contratto di locazione oggetto di accesso al Fondo.

Il Fondo rimborserà al beneficiario della garanzia l'importo dei canoni non pagati dal conduttore, sino all'importo massimo pari a dodici mensilità del canone. L'invio della richiesta di attivazione della garanzia potrà avvenire a partire dal verificarsi dell'inadempienza relativa alla terza mensilità, previa messa in mora senza esito del conduttore da parte del proprietario o dell'Agenzia sociale per la casa in nome e per conto del proprietario. Il proprietario è tenuto ad eseguire la messa in mora dell'inquilino, tramite invio di lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dal verificarsi del primo inadempimento relativo al pagamento del canone; qualora il proprietario non si attivi entro tale termine, i canoni relativi al tempo intercorrente tra lo stesso e la tardiva messa in mora non saranno coperti dalla garanzia del Fondo. L'attivazione della garanzia avverrà tramite richiesta inviata con lettera raccomandata A/R al gestore del fondo allegando copia della messa in mora del conduttore. A seguito dell'escussione della garanzia e del versamento al beneficiario dei primi canoni non pagati dal conduttore, il gestore del Fondo potrà dare avvio alle procedure giudiziali per il recupero del credito. Qualora il conduttore provveda a saldare il debito, comprensivo di spese legali, prima della conclusione di dette procedure giudiziali, il gestore del Fondo rinuncerà alla prosecuzione delle stesse.

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di accesso al Fondo di Garanzia deve essere presentata a pena di inammissibilità utilizzando l'apposito allegato "1 - modulo di Domanda" reperibile presso la F.I.L.S.E. S.p.A. o direttamente sul sito www.filse.it e deve essere indirizzata a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Spa - F.I.L.S.E. S.p.A.

Via Peschiera, 16 - 16122 Genova

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Le stesse dovranno essere trasmesse a pena di inammissibilità a F.I.L.S.E. S.p.A., esclusivamente tramite raccomandata spedita da uffici del Servizio delle Poste Italiane, corredate della documentazione di cui al successivo punto 5 e sottoscritte dal richiedente, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 (trasmesse unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità).

Sulla busta deve essere apposta la dicitura:

"Domanda di accesso al Fondo garanzia locazioni"

Per l'accesso al Fondo farà fede la data del timbro postale di spedizione della raccomandata.

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A pena inammissibilità le domande dovranno essere corredate dall'attestazione -rilasciata dai soggetti che saranno identificati dalla Regione Liguria- di cui all'allegato 2 "Attestazione valida per l'accesso al Fondo di Garanzia - Sezione Locazione" e dalla "Dichiarazione del conduttore" di cui all'allegato 3.

6. RILASCIO DELLA GARANZIA

F.I.L.S.E., verificata l'ammissibilità delle domande, procede, nei limiti della capienza pro-tempore del Fondo e con responsabilità complessiva limitata a tale capienza, all'emissione della relativa garanzia come previsto ai paragrafi 4) e 6) delle precitate Linee di indirizzo Fondo di Garanzia - Sezione Locazione; garanzia di cui si fornisce schema di massima in allegato 4 "Fac-simile lettera di rilascio della garanzia".

7. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

Il beneficiario in caso di attivazione della garanzia dovrà procedere utilizzando un apposito modulo di cui si fornisce uno schema di massima in allegato 5 "Modulo richiesta di attivazione della garanzia".

8. CONTROLLI

La Regione e la F.I.L.S.E. S.p.A potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi finalizzati al rispetto di quanto previsto nel presente Avviso.

9. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è F.I.L.S.E. S.p.A..

Allegato 1**Modulo di Domanda**

RACCOMANDATA A.R.
Spett.le
FILSE
Via Peschiera 16
16122 GENOVA

Oggetto: domanda di ammissione al Fondo di Garanzia - Sezione Locazione ai sensi della DGR 1754 del 18/12/2009.

Il sottoscritto.....(proprietario richiedente)
nato ail.....(codice
fiscale.....)

residente
in.....via.....n.....

(recapito telefonico.....)

(in caso di domanda presentata in forza di specifica procura indicare inoltre i dati del rappresentato)

in nome e per conto del.....nato a
.....il.....residente
in.....via.....n..... oppure
con sede in.....via..... - codice
fiscale/ P.IVA..... - (recapito telefonico.....)

oppure, quando la domanda è presentata per conto di una società/ente:

Il sottoscritto.....nato a
.....il.....(codice fiscale.....) residente
in.....via.....n.....
(recapito telefonico.....) in qualità di.....e legale
rappresentante di/del.....con sede legale
in.....via.....n (codice fiscale /
partita).....

(in caso di domanda presentata in forza di specifica procura indicare inoltre i dati del rappresentato)

in nome e per conto del.....nato a
.....il.....residente
in.....via.....n..... oppure con sede
in.....via..... - codice fiscale/
P.IVA..... - (recapito telefonico.....)

chiede

l'accesso al Fondo di Garanzia - Sezione Locazione di cui alla D.G.R. 1754 del 18/12/2009 per l'ottenimento di una garanzia di euro (indicare al massimo l'importo del canone mensile moltiplicato 12) sino al(indicare 60 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto) a suo favore e nell'interesse del sig.....(conduttore) nato il.....a.....(codice fiscale.....) a garanzia del pagamento dei canoni mensili inerenti al contratto di locazione sottoscritto il..... e registrato a il..... al n.....

All'uopo, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione della sanzione penale

dichiara

- che il contratto di locazione oggetto della presente richiesta non presenta alla data odierna alcuna morosità nei pagamenti,

e dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che:

- a) la garanzia richiesta ha validità dalla data del rilascio da parte di F.I.L.S.E. S.p.A. (d'ora innanzi detta "F.I.L.S.E.") sino ad un massimo di 60 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione garantito;
- b) F.I.L.S.E., verificata la capienza pro tempore del Fondo di cui trattasi, rilascia la garanzia oggetto della presente richiesta con responsabilità complessiva limitata alla capienza pro tempore del Fondo stesso;
- c) la garanzia oltre il termine di 60 mesi dalla sottoscrizione del contratto di cui al punto a) è da considerarsi nulla e quindi priva di ogni efficacia. In caso di escussione totale della garanzia o di scioglimento anticipato del contratto garantito, la garanzia cessa col manifestarsi dell'evento. Si precisa che in ogni caso la garanzia cessa anche senza la restituzione materiale della lettera di garanzia;
- d) la garanzia richiesta si attiva rimborsando l'importo dei canoni non pagati dal conduttore, sino all'importo massimo pari a 12 mensilità del canone. L'invio della richiesta di attivazione della garanzia potrà avvenire a partire dal verificarsi dell'inadempimento relativa alla terza mensilità, previa formale messa in mora senza esito del conduttore da parte del proprietario o dell'Agenzia sociale per la casa in nome e per conto del proprietario;
- e) per procedere all'attivazione della garanzia il beneficiario della stessa è tenuto ad eseguire la messa in mora dell'inquilino, tramite invio di lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dal verificarsi del primo inadempimento relativo al pagamento del canone. Qualora il proprietario non si attivi entro il termine di cui sopra, i canoni relativi al tempo intercorrente tra il primo inadempimento del conduttore e la tardiva messa in mora non saranno coperti dalla garanzia del Fondo;
- f) l'attivazione della presente garanzia comporta il trasferimento a F.I.L.S.E. del credito nei confronti del conduttore moroso in relazione ai canoni che saranno pagati con l'attivazione della garanzia;
- g) l'attivazione della garanzia è obbligatoriamente da effettuarsi, a pena nullità della stessa, utilizzando l'apposito "modulo di attivazione della garanzia locazioni" completo dei relativi allegati da inviare a mezzo posta tramite raccomandata spedita da uffici del Servizio delle Poste Italiane a F.I.L.S.E. S.p.A. - Via Peschiera 16 - 16122 GENOVA;
- h) a seguito dell'escussione della garanzia e del versamento al beneficiario dei primi canoni non pagati dal conduttore, il gestore del Fondo potrà dare avvio alle procedure giudiziali per il recupero del proprio credito;

si impegna a:

1. comunicare a F.I.L.S.E. l'eventuale scioglimento anticipato del contratto o qualsiasi altra modificazione relativa al contratto stesso, entro 90 giorni dall'avvenuta modificazione;
2. comunicare a F.I.L.S.E. l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie a supporto del contratto di locazione;

inoltre, in caso di morosità del conduttore e di conseguente attivazione della garanzia,

si impegna a:

3. escutere preventivamente le garanzie di cui al precedente punto 2) rispetto all'attivazione della presente garanzia;
4. comunicare al conduttore l'attivazione della garanzia stessa e il relativo trasferimento a F.I.L.S.E. del credito per il quale si è proceduto all'attivazione della garanzia.

Il proprietario è a conoscenza che il mancato rispetto degli impegni sopraindicati potrà portare all'annullamento della garanzia richiesta con la presente.

Autorizza inoltre

fin da ora la Regione Liguria e la F.I.L.S.E. S.p.A. in relazione a quanto stabilito dal D. LGS 196/03 sulla tutela della "privacy", ad effettuare il "trattamento" dei dati contenuti nella presente domanda ed, in particolare, ad utilizzare gli stessi per l'invio di comunicazioni attinenti all'intervento in oggetto e per l'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione dell'intervento stesso;

si allega

- attestazione compilata su apposito allegato 2 "Fac-simile - Attestazione valida per l'accesso al Fondo di Garanzia - Sezione Locazione" al modulo di domanda rilasciata da in data.....
- dichiarazione del conduttore di essere a conoscenza della presente richiesta di garanzia al fondo garanzia locazioni e delle relative modalità su apposito allegato 5 "dichiarazione del conduttore".
- procura, in caso di richiesta da parte di soggetto incaricato

Data:_____

Firma:_____

La firma viene apposta dal sottoscritto allegando copia fotostatica del documento di identità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000.

Allegato 2**"Fac-Simile - Attestazione valida per l'accesso al Fondo di Garanzia - Sezione Locazione"**

(da allegare obbligatoriamente a pena nullità della domanda stessa)

Il sottoscritto "soggetto attestatore".....
ai sensi delle Linee di indirizzo Fondo di Garanzia - Sezione Locazione di cui alla D.G.R. 1754 del 18/12/2009

attesta

che il contratto di locazione stipulato tra

il Sig.(locatore) nato a, il.....
e

il Sig.....(conduttore) nato a..... il.....

relativo all'immobile sito in Comune di....., Provincia di
....., via e registrato
a..... il..... al n.....

ha le caratteristiche previste dalle Linee di indirizzo del "Fondo di Garanzia - Sezione Locazione", di cui alla D.G.R. n.1754 del 18 dicembre 2009, necessarie per poter accedere al Fondo in argomento;

attesta inoltre:

- che il conduttore possiede i requisiti soggettivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del paragrafo 2 delle Linee di indirizzo Fondo di Garanzia - Sezione Locazione;
- che il conduttore è stato individuato nel rispetto di una delle modalità di cui al paragrafo 2 lett. f) delle Linee di indirizzo Fondo di Garanzia - Sezione Locazione;

- che il canone di locazione non supera il livello massimo consentito in rapporto alla capacità reddituale del nucleo familiare del conduttore, di cui al capitolo 5.2 delle Linee di indirizzo Fondo di Garanzia – Sezione Locazione e successive modifiche;
- che il contratto di locazione è destinato a prima casa di abitazione del conduttore e del suo nucleo familiare e che lo stesso è sottoscritto ai sensi dell'art.2, comma 3 L. 431/98 ed è coerente con i contenuti indicati al capitolo 5.1 delle Linee di indirizzo Fondo di Garanzia – Sezione Locazione. Deve indicare, altresì, la data di sottoscrizione, l'importo del canone mensile e gli estremi dell'avvenuta registrazione.

La presente attestazione libera F.I.L.S.E., quale soggetto gestore del Fondo, da qualsivoglia responsabilità in merito a quanto ivi dichiarato, restando a suo carico la sola verifica della presenza dell'attestazione stessa.

Data: _____

Firma: _____

Allegato 3

Dichiarazione del conduttore

Il sottoscritto nato
a.....il.....residente
in.....via.....in relazione al contratto sottoscritto
il..... e registrato a.....il.....al
numero.....dichiara di essere a conoscenza che potranno essergli richieste da
F.I.L.S.E. le somme eventualmente pagate dalla stessa a.....(locatore) a fronte di
richiesta di attivazione del Fondo di Garanzia canoni di locazione.

Autorizzo inoltre fin da ora Regione Liguria e la F.I.L.S.E. S.p.A. in relazione a quanto stabilito dal D. LGS 196/03 sulla tutela della "privacy", ad effettuare il "trattamento" dei dati contenuti nella presente dichiarazione ed, in particolare, ad utilizzare gli stessi per l'invio di comunicazioni attinenti al Fondo di Garanzia canoni di locazione e per l'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione del citato Fondo di Garanzia.

Data: _____

Firma: _____

La firma viene apposta dal sottoscritto allegando copia fotostatica del documento di identità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000.

Allegato 4**“Fac-simile lettera di rilascio della garanzia”**

FILSE SPA. (Carta intestata)

Egr.Sig.
Gent.le sig.ra (Locatore)
Genova,.....

Oggetto: Lettera di garanzia a Suo favore e nell'interesse di..... (indicare il conduttore) ai sensi della DGR 1754 del 18/12/09 – Fondo di Garanzia – Sezione Locazione.

Premesso che

- La Regione Liguria con legge regionale n. 38 del 3/12/07 all'articolo 10, comma 1, come novellato dall'articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 2008 n. 44, prevede tra l'altro l'istituzione di un Fondo di Garanzia finalizzato alla concessione di garanzie fideiussorie per il pagamento dei canoni di locazione;
- La Regione Liguria con DGR 1754 del 18/12/2009 ha approvato i principi guida per l'attivazione del Fondo di Garanzia – Sezione Locazione, le relative modalità organizzative contenute nel documento “Linee di indirizzo del Fondo di Garanzia – Sezione Locazione” e lo schema di Convenzione con F.I.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo stesso.
- La specifica Convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. firmata, ai sensi della DGR 1754 sopracitata, in dataprevede che il succitato Fondo di Garanzia sia gestito da F.I.L.S.E. S.p.A. esercitando, in particolare, le attività di cui ai punti 4 e 6 delle “Linee di Indirizzo del Fondo di Garanzia” sopracitate;
- In data.....Lei ha richiesto a F.I.L.S.E. S.p.A. il rilascio della presente fidejussione, limitata alla capienza pro tempore del Fondo, a suo favore e nell'interesse del sig.....(conduttore) nato il.....a.....(codice fiscale.....) per euro.....a garanzia del contratto di locazione sottoscritto ile registrato ailal numero.....; fidejussione richiestaci con validità massima sino al.....(60 mesi dopo la sottoscrizione del contratto garantito) fatta salva l'escussione totale della garanzia o lo scioglimento anticipato del contratto medesimo, casi per i quali la garanzia cessa col manifestarsi dell'evento. Gli effetti della garanzia cesseranno, nei termini sopra indicati, anche senza la materiale restituzione della presente;

Tutto ciò premesso e confermato

la sottoscritta F.I.L.S.E. S.p.A., con sede in Genova Via Peschiera 16, in persona di....., si costituisce fideiussore, con responsabilità complessiva limitata alla capienza pro tempore del Fondo, a suo favore e nell'interesse del sig.....nato il.....a.....(codice fiscale.....) per euro..... a garanzia del pagamento dei canoni di locazione relativi al contratto di locazione sottoscritto il....., registrato a.....ilal numero.....

Gli effetti giuridici della presente fideiussione avranno inizio dalla data di emissione della presente.

La presente garanzia ha validità dalla data odierna sino al (60 mesi dopo la sottoscrizione del contratto garantito), oltre il termine sopraindicato la presente garanzia è da considerarsi nulla e quindi priva di ogni efficacia. La garanzia cessa anticipatamente in caso di

escussione totale della stessa o in caso di scioglimento anticipato del contratto garantito. Si precisa che in ogni caso la garanzia cessa anche senza la restituzione materiale della presente lettera di garanzia.

La presente lettera di garanzia è attivabile a partire dal verificarsi della morosità relativa alla terza mensilità e solo previa formale messa in mora del conduttore.

In particolare, il Fondo di garanzia si attiverà rimborsando al beneficiario della garanzia l'importo dei canoni non pagati dal conduttore, sino all'importo massimo pari a 12 mensilità del canone. L'invio della richiesta di attivazione della garanzia potrà avvenire a partire dal verificarsi dell'inadempienza relativa alla terza mensilità, previa formale messa in mora senza esito del conduttore da parte del beneficiario della garanzia o dell'Agenzia sociale per la casa in nome e per conto del beneficiario della stesso.

Per procedere all'attivazione della garanzia il proprietario è tenuto ad eseguire la messa in mora dell'inquilino, tramite invio di lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dal verificarsi del primo inadempimento relativo al pagamento del canone. Qualora il proprietario non si attivi entro il termine di cui sopra, i canoni relativi al tempo intercorrente tra il primo inadempimento del conduttore e la tardiva messa in mora non saranno coperti dalla garanzia del Fondo.

L'attivazione della presente garanzia comporta il trasferimento a F.I.L.S.E. del credito nei confronti del conduttore moroso in relazione ai canoni che saranno pagati con l'attivazione della garanzia. Inoltre, con la liquidazione delle somme da voi richieste a seguito dell'attivazione della presente garanzia, l'importo della garanzia stessa si ridurrà in egual misura a quanto a liquidato.

L'attivazione della garanzia è obbligatoriamente da effettuarsi, a pena nullità della stessa, utilizzando l'allegato "Modulo di richiesta attivazione della garanzia" da inviare a mezzo posta tramite raccomandata spedita da uffici del Servizio delle Poste Italiane a F.I.L.S.E. S.p.A. – Via Peschiera 16 – 16122 GENOVA.

A seguito dell'attivazione della garanzia e del versamento al proprietario dei primi canoni non pagati dal conduttore, il gestore del Fondo potrà dare avvio alle procedure giudiziali per il recupero del proprio credito. Qualora il conduttore provveda a saldare il debito, comprensivo di spese legali, prima della conclusione di dette procedure, il gestore del Fondo rinuncerà alla prosecuzione delle stesse.

Restano a carico del beneficiario della presente garanzia:

- a) l'obbligo di comunicare a F.I.L.S.E. l'eventuale scioglimento anticipato del contratto o qualsiasi altra modificazione intervenuta nel contratto stesso, entro 90 giorni dall'avvenuta modificazione;
- b) l'obbligo di comunicare a F.I.L.S.E. l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie a supporto del contratto di locazione;

e, inoltre, in caso di morosità del conduttore e di attivazione della garanzia:

- c) l'obbligo di escutere preventivamente le garanzie di cui al punto precedente rispetto all'attivazione della presente garanzia;
- d) l'obbligo di comunicare al conduttore l'attivazione della garanzia stessa e il relativo trasferimento a F.I.L.S.E. del credito per il quale si è proceduto all'attivazione.

Il mancato rispetto di tali obblighi possono portare alla nullità della presente garanzia.

Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere per la presente fideiussione sarà in via esclusiva quello di Genova.

Cordiali saluti,

In allegato: Modulo di richiesta attivazione della garanzia

Allegato 5***“Modulo di richiesta attivazione della garanzia”***RACCOMANDATA
A.R.

Genova,

Spett.le
F.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera 16
16122 GENOVA

Oggetto: escussione Vostra garanzia a valere sul Fondo garanzia canoni di locazione a favore di.....(nome del proprietario) e nell'interesse di.....(nome del conduttore moroso).

Il sottoscritto.....nato a,
il.....residente invia.....in qualità
di proprietario garantito, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso
costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano
l'applicazione della sanzione penale

Richiede

il pagamento di euro.....(indicare l'importo complessivo richiesto) relativo alle seguenti
mensilità:

1. mese, anno.....per euro.....
2. mese, anno.....per euro.....
3. mese, anno.....per euro.....
4. mese, anno.....per euro.....
5. mese, anno.....per euro.....
6. mese, anno.....per euro.....
7. mese, anno.....per euro.....
8. mese, anno.....per euro.....
9. mese, anno.....per euro.....
10. mese, anno.....per euro.....
11. mese, anno.....per euro.....
12. mese, anno.....per euro.....

a valere sulla Vostra lettera di garanzia del.....protocollo.....a favore di me
medesimo e nell'interesse di..... (indicare il nome del conduttore moroso), nato
a.....il....., residente in.....via.....da Voi
rilasciata per euro(indicare l'importo della lettera di garanzia)

dichiara che

- a) il contratto di locazione garantito è stato sottoscritto il.....con numero di
registrazione.....

- b) il primo canone per il quale si richiede il vostro intervento è scaduto il.....
- c) in data.....ha messo in mora senza esito il conduttore, mediante lettera raccomandata A/R.

dichiara inoltre che

- a) il contratto di locazione oggetto di garanzia non è stato oggetto di scioglimento anticipato, né di altre modificazioni non comunicatevi nei tempi prescritti;
- b) il pagamento dei canoni di locazioni relativi al contratto oggetto della presente garanzia non è garantito da ulteriori forme di garanzia o che le eventuali ulteriori forme di garanzia sono già state escusse e le somme richiestevi con la presente sono ulteriori rispetto a quelle per le quali sono state attivate le eventuali ulteriori garanzie;

si allega:

- a) copia del contratto di locazione oggetto di garanzia;
- b) copia della lettera di messa in mora del conduttore, con relativa copia della ricevuta di ritorno.

Si prega la Spettabile F.I.L.S.E., verificata la capienza pro tempore del Fondo in oggetto e bene inteso che la Vostra responsabilità complessiva è limitata a tale capienza pro tempore, voler bonificare tale importo sul conto corrente intestato ain essere presso la Banca.....Agenzia di..... coordinate IBAN:.....

Resta bene inteso che l'attivazione della garanzia comporta il trasferimento a F.I.L.S.E. del credito per il quale viene richiesta l'attivazione in relazione agli importi che saranno liquidati a seguito della presente richiesta.

Resta bene inteso inoltre che con il pagamento della somma da Voi bonificata a seguito della presente l'importo della garanzia prestata a suo tempo a mio favore si ridurrà in egual misura a quanto da Voi bonificato.

Cordiali saluti,

Firma del garantito richiedente

(La firma viene apposta dai sottoscritti allegando copia fotostatica del documento di identità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**09.02.2010****N. 309****Protocollo di Intesa tra la Regione Liguria e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia per attività comuni in materia di enti locali.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Liguria e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – Delegazione Regionale della Liguria, allegato al presente provvedimento e di esso parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso non comporta impegno di spesa;
- 2) di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà alla sottoscrizione del predetto Protocollo di intesa;
- 3) di dare atto che l'esecuzione del Protocollo di Intesa approvato con il presente provvedimento è soggetta alla stipula di apposite convenzioni, approvate dalla Giunta Regionale, tra la Regione Liguria e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – Delegazione Regionale della Liguria;
- 4) di incaricare il Settore Rapporti istituzionali, Stampa e Comunicazione all'attuazione del Protocollo di Intesa;
- 5) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

**PROTOCOLLO DI INTESA
tra la REGIONE LIGURIA
e A.N.C.I. LIGURIA**

L'anno duemiladieci il giorno _____ del mese di _____ in Genova.

TRA

La Regione Liguria (nel prosieguo definita "Regione") con sede legale in Genova, Via Fieschi 15 (codice fiscale 00849050109) rappresentata dal Presidente Claudio Burlando

E

L'Associazione Regionale Comuni della Liguria (nel prosieguo definita Anci Liguria) con sede legale in Genova Piazza Matteotti 9 (codice fiscale 80101610105) rappresentata dal Presidente Marta Vincenzi

PREMESSO

- che la Regione costituita dalla comunità residente, si articola nel sistema delle Autonomie Locali, e applica il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale di azione legislativa e amministrativa e nel rapporto con gli enti locali, con le comunità e con le autonomie funzionali;
- che la Regione informa i propri rapporti con le Autonomie Locali a principi di pari dignità istituzionale, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle collettività rappresentate;
- che gli Enti locali e le organizzazioni sociali possono sottoporre alla Regione istanze e formulare proposte per provvedimenti o per prospettare esigenze di interesse generale nelle forme e con le modalità previste dal vigente ordinamento;
- che presso la Regione opera il Consiglio delle Autonomie locali, istituito dalla legge regionale 26 maggio 2006 n.13 quale organo di consultazione, di confronto tra la Regione e gli Enti locali liguri e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie Locali;
- che la Regione promuove la cooperazione tra gli enti locali favorendo l'esercizio associato delle loro funzioni;
- che Anci Liguria quale Associazione Regionale Comuni della Liguria secondo il proprio Statuto è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni nei rapporti con la Regione, le Province e con tutti gli enti pubblici di rilievo regionale e locale.

CONSIDERATO

- che il rapporto con la Regione, titolare di competenze direttamente attribuite o decentrate dallo Stato, nell'ultimo decennio, ha accresciuto lo spazio politico, i poteri e le conseguenti responsabilità per le Anci Regionali;
- che Anci Liguria partecipa attivamente alla concertazione con la Regione; collabora con il Consiglio delle autonomie locali e si rapporta con l'Amministrazione regionale;

- che, ferme restando le ordinarie forme di partecipazione e concertazione con i singoli Comuni, è utile sviluppare ulteriori modalità di confronto e condivisione con Anci;
- che rappresentanti dell'Anci Liguria fanno parte di gruppi di lavoro, commissioni, tavoli istituzionali e comitati promossi dalla Regione, con il compito di istruire posizioni e definire aspetti specifici del governo locale;
- che Anci Liguria, attraverso Federsanita' Anci Liguria (Associazione delle Aziende Sanitarie e dei Comuni) fattivamente impegnata nella promozione di politiche e azioni di integrazione sociosanitaria, si interfaccia con la Regione per concordare criteri e indirizzi;
- che Anci Liguria, attraverso la SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale), esercita una funzione formativa nei riguardi della dirigenza, dei ruoli apicali e degli amministratori locali dei comuni liguri nonché, qualora richiesto, del personale dirigente della Regione;
- che i rapporti intrattenuti da Anci Liguria con l'Amministrazione regionale, possono essere finalizzati all'approfondimento di tematiche specifiche e a collaborazioni per singole iniziative e progetti di governo locale.

TUTTO QUANTO PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 (Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

ARTICOLO 2 (Oggetto)

Il presente protocollo di intesa ha per oggetto la realizzazione di convenzioni finalizzate alla costruzione di un sistema di informazione, partecipazione e concertazione nei seguenti settori, per la parte di competenza dei Comuni:

- 1) politiche in materia sanitaria e socio sanitaria e politiche del terzo settore;
- 2) coordinamento finanziario tra gli enti territoriali, sostegno ai comuni nell'ambito delle problematiche inerenti al patto di stabilità;
- 3) politiche comuni in materia di risorse dei Comuni della Regione;
- 4) diffusione di best practice amministrative, promozione di meccanismi e strumenti per la realizzazione di economie di scala, istituzione e gestione di un sistema Consip regionale a beneficio dei comuni;
- 5) promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri;
- 6) protezione civile;
- 7) politiche di turismo sostenibile e di qualità;
- 8) urbanistica;
- 9) commercio e artigianato, convenzioni con gli istituti di credito per la concessione di finanziamenti alle imprese;
- 10) trasporto pubblico locale;
- 11) politiche innovative in materia di ambiente ed energia;
- 12) cultura e tradizioni liguri, politiche di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale;
- 13) agricoltura;
- 14) politiche attive del lavoro, politiche formative, scuola;
- 15) informatizzazione, digitalizzazione, banda larga, comunicazione;
- 16) riorganizzazione del Cal.

Tali iniziative saranno articolate in apposite convenzioni che definiranno le modalità di raccordo sulle linee politiche generali in ambiti di competenza comune e potranno riguardare specifiche iniziative istituzionali, la messa in comune di servizi e strumenti con i partner istituzionali o gestionali nonché la realizzazione di eventi di comune interesse secondo le modalità di volta in volta ritenute più opportune nel rispetto della vigente normativa.

ARTICOLO 3 **(Impegni di Anci Liguria)**

Anci Liguria s'impegna a comunicare preventivamente alla Regione le iniziative di rilievo istituzionale che intende assumere, a livello locale e regionale, sulle questioni che possono incidere nelle materie oggetto della concertazione.

Nello svolgimento dei compiti e dei ruoli assegnati dalle singole convenzioni stipulate ai sensi del presente protocollo d'intesa assicura le professionalità necessarie al raggiungimento degli scopi nonché il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità, riservatezza e tutela dei dati e delle azioni conseguenti.

ARTICOLO 4 **(Informazione e promozione)**

Anci Liguria e la Regione pubblicizzeranno congiuntamente i risultati conseguiti mediante apposite forme di divulgazione.

Anci Liguria inoltre, informerà i propri utenti istituzionali dei servizi erogati per effetto del presente protocollo d'intesa e delle successive convenzioni.

ARTICOLO 5 **(Costi)**

Gli eventuali aspetti economico-finanziari connessi alle attività di cui al presente protocollo d'intesa saranno disciplinati dalle singole convenzioni.

ARTICOLO 6 **(Durata del Protocollo d'intesa)**

Il presente protocollo d'intesa ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Il rapporto potrà, peraltro, essere prorogato e/o rinnovato mediante adozione d'apposito provvedimento formale.

per l'A.N.C.I. Liguria

per la Regione Liguria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.02.2010

N. 314

LL. 457/78 E 179/92 dgr 1082/09. Programma Social Housing 2009 - Localizzazione PLC presentati dai Comuni di Savona, Genova e della Spezia per complessivi € 9.420.899,95. Integrazione del finanziamento - Cap. 1520 bilancio 2010 - € 680.476,00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- * di localizzare, a favore dei PLC presentati dai Comuni di Savona, Genova e della Spezia, tenuto conto delle priorità indicate nei programmi medesimi, risorse finanziarie per complessivi € 9.420.899,95, di cui € 6.108.765,68 sul cap. 1520 del bilancio regionale ed € 3.312.134,27 di Edilizia Sovvenzionata, secondo la seguente configurazione:

Ambito	Comune intervento	località	Alloggi	Tip. Edil	Tip. ERS	Costo ammissibile a contributo	contributo
Savona	Savona	loc. Mongrifone	5	NC	CM	1.183.191,50	532.436,18
	Quiliano	loc. case gialle (*)	2	R	ERP	177.432,95	141.946,36
	Vado Ligure	zona S16	5	NC	CM	704.782,80	317.152,26
	Savona	Via Romagnoli (*)	98	R	ERP	1.347.394,50	402.841,60
Totale parziale						3.412.801,75	1.394.376,40
Genova	Genova	c.s. capoluogo e Voltri (*)	40	R	ERP	1.550.000,00	1.240.000,00
	Genova	via Bainsizza (-)	16	NC	ERP	2.855.707,16	2.159.325,12
	Genova	ospedale Pastorino	8	R	ERP	1.298.064,16	986.311,20
	Genova	chostro Chiappeto	14	R	CM	1.025.452,44	461.453,60
	Genova	Virgo Potens	7	R	CM	857.554,80	385.899,66
Totale parziale						7.586.778,56	5.232.989,58
La Spezia	La Spezia	via U. Foscolo	15	NC	CM	2.300.000,00	1.035.000,00
	La Spezia	viale S.Bartolomeo	7	R	ERP	991.072,11	792.857,69
	S.Stefano Magra	Ponzano sup.	6	R	ERP	600.000,00	480.000,00
	Amelia	Bocca di Magra	3	R	CM	112.000,00	50.400,00
	La Spezia	Sal. Castelvecchio e via Venezia (*)	50	R	ERP	781.000,00	435.276,28
Totale parziale						4.784.072,11	2.793.533,97
Totale complessivo						15.783.652,42	9.420.899,95

(*) a valere sui fondi dell'edilizia sovvenzionata

(-) a valere sui fondi dell'edilizia sovvenzionata per € 1.092.070,03 e sul cap. 1520 del bilancio regionale per i restanti € 1.067.255,09.

- * di provvedere, al fine di consentire un'ampia e adeguata attuazione dei Programmi Locali per la Casa di Social Housing 2009 e contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal P.Q.R. 2008-2011 e dal bando di che trattasi, ad integrare la disponibilità finanziaria già assegnata al Programma di Social Housing 2009 con la D.G.R. n. 1082/09;
- * di autorizzare la spesa di euro 680.476,00 a favore di Fi.L.S.E. S.p.A, ad integrazione delle risorse finanziarie già impegnate con la citata D.G.R. 1082/09, che le amministrerà secondo le specifiche destinazioni e finalizzazioni individuate nelle premesse;
- * di impegnare il suddetto importo di euro 680.476,00, a valere sul capitolo 1520 del bilancio 2010, gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell'art. 79 della legge regionale 4/11/1977 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, a favore della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - Fi.L.S.E. S.p.A.;
- * di liquidare l'importo complessivo di euro 680.476,00 a favore della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - Fi.L.S.E. S.p.A. - C.F. 00616030102, Via Peschiera 16, Genova, a carico dell'impegno come sopra assunto, ai sensi dell'art. 83 della l.r. n. 42/77 e s. m. e i.;

- ✱ di demandare al Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia la localizzazione delle restanti risorse complessive di € 9.807.561,53, di cui € 9.127.085,53 (€ 8.891.234,32 sul cap. 1520 del bilancio regionale ed € 235.851,21 di Edilizia Sovvenzionata) assegnate dalla D.G.R. n. 1082/09 ed € 680.476,00 impegnate con il presente provvedimento, secondo le modalità individuate dalle D.G.R. n.1082/09 e n. 1511/09;
- ✱ di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.02.2010

N. 317

Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche e integrazioni dei criteri per l'ammissibilità delle spese.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopra citato regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

Visto il programma regionale di sviluppo rurale (PSR) per il periodo 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2007) 5714 del 20 novembre 2007, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n. 49 dell'11 dicembre 2007;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 "Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013";

Atteso che l'articolo 71 paragrafo 3 del citato regolamento (CE) n. 1698/2005 dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 372 del 4 aprile 2008 con cui si sono definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR, ai sensi della normativa sopra citata;

Atteso che l'allegato alla citata deliberazione n. 372/2009, nei paragrafi 2.1 e 2.2, dispone che la spesa ammissibile, in caso di acquisizione di beni e servizi non compresi nelle voci dei prezzari, si desuma confronto tra almeno **tre preventivi** di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo;

Atteso che le procedure relative all'attuazione delle diverse misure del PSR prevedono che detti preventivi siano allegati alle domande di aiuto;

Considerato tuttavia che:

- nell'attuazione di determinate misure del PSR, si possono verificare casi in cui la definizione a preventivo di talune spese presenta margini di indeterminatezza, per motivi non riconducibili alla responsabilità del soggetto che presenta domanda, come per esempio nel caso delle spese direttamente proporzionali al numero di partecipanti di un corso di formazione; in questo caso e in altri analoghi, infatti, il numero di partecipanti stimato a preventivo può non coincidere con il numero di partecipanti effettivi e quindi la spesa preventivata, per la parte direttamente

proporzionale al numero dei partecipanti al corso, non è determinabile con la precisione richiesta dalle norme comunitarie vigenti;

- nell'attuazione di alcune altre misure del PSR, talune spese possono variare a seconda dell'esito o del risultato della precedente fase progettuale, secondo modalità che non possono essere previste ex ante, data la natura del progetto, come per esempio nel caso della misura 124 relativa allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie;

Ritenuto pertanto di consentire, in questi casi, la verifica puntuale dell'ammissibilità della spesa nella fase di esame istruttorio della domanda di pagamento anziché della domanda di aiuto, come invece prevede la prassi ordinaria, fermo restando che, se si tratta dell'acquisto di beni e servizi (esclusi i beni altamente specializzati) non previsti dal prezzario, devono essere acquisiti almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza;

Ritenuto altresì:

- di introdurre, per motivi di economicità generale dell'azione amministrative e per evitare condizioni vessatorie a carico dei beneficiari, una fascia di esenzione, sotto la quale non si rende necessario acquisire i tre preventivi;
- di quantificare in 500 euro la fascia di esenzione, da riferirsi a ciascuna domanda di aiuto; di conseguenza, per acquisti di beni e servizi di importo unitario modesto non è richiesta l'acquisizione di tre preventivi, fino a concorrenza di 500 euro per domanda di aiuto – oltre detta soglia si rende comunque necessario acquisire tre preventivi anche per acquisti di importo unitario modesto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica e all'integrazione della precedente deliberazione della Giunta regionale n. 372/2009, già citata;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione Civile:

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi meglio precisati in premessa, le modifiche e integrazioni ai criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 di cui al documento allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che:
 - a) i criteri di cui sopra costituiscono integrazione a quanto già stabilito con la precedente deliberazione n. 372 del 4 aprile 2008;
 - b) avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE

Modifiche e integrazioni al capitolo 2.1 (Investimenti materiali realizzati da privati)

Al termine del testo del capitolo 2.1 è aggiunto il seguente:

La procedura del confronto di almeno tre preventivi non è richiesta nel caso di acquisti di beni importo unitario modesto, fino a concorrenza di 500 (cinquecento) euro per domanda di aiuto – oltre detta soglia si rende comunque necessario acquisire tre preventivi anche per acquisti di importo unitario modesto.

Nell'attuazione delle misure 111, 124, 133 e 331, e delle corrispondenti misure dell'asse 4, la verifica puntuale dell'ammissibilità della spesa mediante il confronto di almeno tre preventivi può essere effettuata in sede di controllo amministrativo della domanda di pagamento per le seguenti categorie di spese:

- a) spese direttamente proporzionali al numero dei partecipanti ad attività formative, non determinabile precisamente *ex ante*;
- b) spese relative ad acquisti la cui natura o la cui quantità dipenda dall'esito o dal risultato di fasi precedenti del progetto, non determinabili precisamente *ex ante*.

In questi casi, la domanda di aiuto può contenere una previsione di massima delle spese.

Modifiche e integrazioni al capitolo 2.2 (Investimenti immateriali realizzati da privati)

Al termine del testo del capitolo 2.2 è aggiunto il seguente:

La procedura del confronto di almeno tre preventivi non è richiesta nel caso di acquisti di servizi di importo unitario modesto, fino a concorrenza di 500 (cinquecento) euro per domanda di aiuto – oltre detta soglia si rende comunque necessario acquisire tre preventivi anche per acquisti di importo unitario modesto.

Nell'attuazione delle misure 111, 124, 133 e 331, e delle corrispondenti misure dell'asse 4, la verifica puntuale dell'ammissibilità della spesa mediante il confronto di almeno tre preventivi può essere effettuata in sede di controllo amministrativo della domanda di pagamento per le seguenti categorie di spese:

- a) spese direttamente proporzionali al numero dei partecipanti ad attività formative, non determinabile precisamente *ex ante*;
- b) spese relative ad acquisti la cui natura o la cui quantità dipenda dall'esito o dal risultato di fasi precedenti del progetto, non determinabili precisamente *ex ante*.

In questi casi, la domanda di aiuto può contenere una previsione di massima delle spese.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**09.02.2010****N. 324****Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A per la concessione di contributi ai sensi dell'art.15, comma 3. lett. c) L.R. 23/93 e ss.mm.ii..**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 381/1991, "Disciplina delle cooperative sociali.;"

VISTA la Legge Regionale 1 giugno 1993, n.23, "Norme di attuazione per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione Sociale", così come modificata dalla Legge Regionale n. 47 del 3 Novembre 2009, "Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore" ed in particolare:

- articolo 15, comma 3, lettera c), il quale, al fine di sostenere le capacità operative del settore della Cooperazione Sociale, dispone contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse per i crediti bancari in ogni loro forma e per operazioni di leasing e factoring, concessi alle cooperative sociali;
- articolo 16, comma 7, il quale prevede che possano accedere ai contributi di cui sopra le Cooperative che dimostrino di svolgere attività documentabili;
- articolo 17, il quale dispone che "La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con F.I.L.S.E. S.p.A. o con Istituti di credito bancario per l'erogazione dei contributi in conto di interessi di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c)";

DATO ATTO che la Regione Liguria con Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 1973 ha costituito la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale con attività finalizzata anche alla incentivazione di iniziative produttive;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1268 del 9 ottobre 2008 con cui è stato approvato lo schema di convenzione base tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. relativa alle procedure ed agli adempimenti attraverso cui la Regione stessa esercita sulla F.I.L.S.E. il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi;

VISTI in particolare gli artt. 6 e 7 della convenzione base di cui al paragrafo precedente i quali indicano gli specifici profili che, necessariamente, dovranno essere regolamentati da ciascuna futura convenzione stipulata tra Regione e F.I.L.S.E.;

CONSIDERATO che la F.I.L.S.E., essendo iscritta nell'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario e in particolare nell'apposita sezione prevista dall'articolo 113 del D.Lgs. n.385/1993, è autorizzata ad effettuare le operazioni finanziarie previste dalla presente convenzione e possiede strutture operative idonee per assicurare la buona gestione del Fondo;

RITENUTO opportuno pertanto procedere:

- all'approvazione dello schema di convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria, per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera c), legge regionale n. 23 del 1993;
- all'approvazione del bando per la concessione di contributi relativi al 2008 e al 2009 allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;

DATO ATTO che per l'iniziativa in argomento è stata stanziata la somma di euro 200.000,00 (duecentomila) I.V.A compresa, sul capitolo 5966 U.P.B. 10.105 del corrente esercizio "Contributi alle cooperative sociali e/o ai loro consorzi per incentivare iniziative generali e specifiche di promozione o sostegno" di cui 100.000,00 per l'anno 2008 e 100.000,00 per l'anno 2009;

Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale, incaricato del Servizio Interventi per il Terzo Settore e Servizio Civile”

DELIBERA

- 1) di affidare a F.I.L.S.E. S.p.A l'incarico di soggetto attuatore per la gestione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c) a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi iscritti all'Albo Regionale della Cooperazione Sociale;
- 2) di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, lo schema di convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. per la gestione della risorse di cui al precedente punto dando mandato al Vice Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere tale atto in nome e per conto della Giunta Regionale;
- 3) di approvare il Bando per la concessione di contributi relativi al 2008 e al 2009 limitatamente ai contributi per l'abbattimento degli oneri finanziari derivanti dall'utilizzo dei soli crediti bancari a breve termine, allegati al presente atto quale parte integrante e necessaria;
- 4) di dare atto che, per l'iniziativa in argomento è stata stanziata la somma di euro 200.000,00 (duecentomila) I.V.A. compresa sul Cap. 5966 U.P.B. 10.105 del corrente esercizio "Contributi alle cooperative sociali e/o ai loro consorzi per incentivare iniziative generali e specifiche di promozione o sostegno" di cui 100.000,00 per l'anno 2008 e 100.000,00 per l'anno 2009 e che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all'impegno;
- 5) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

Schema di Convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 15, co. 3, lett. c) legge regionale n. 23/1993 e ss.mm.ii..

L'anno 2010, addì.....del mese di..... in Genova,

TRA

La Regione Liguria, rappresentata dal, nato a..... nella sua qualità di, a quanto infra autorizzato con delibera della Giunta Regionale n.del, Partita Iva....., con domicilio fiscale in

E

F.I.L.S.E. S.p.A., in persona del Presidente, nato a, domiciliato per la carica, Codice Fiscale e Partita Iva..... che di seguito saranno più semplicemente menzionati, rispettivamente, Regione e F.I.L.S.E.

PREMESSO CHE

- la Regione Liguria con legge regionale n. 48 del 28 dicembre 1973 ha costituito la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale con attività finalizzata anche all'incentivazione di iniziative produttive;
- la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008 ha approvato lo schema di convenzione base tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. relativa alle procedure ed agli adempimenti attraverso cui la Regione stessa esercita sulla F.I.L.S.E. il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi;
- gli artt. 6 e 7 della convenzione base di cui al paragrafo precedente i quali indicano gli specifici profili che, necessariamente, dovranno essere regolamentati da ciascuna futura convenzione stipulata tra Regione e F.I.L.S.E.;
- la F.I.L.S.E., essendo iscritta nell'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario e in particolare nell'apposita sezione prevista dall'articolo 113 del D.Lgs. n.385/1993, è autorizzata ad effettuare le operazioni finanziarie previste dalla presente convenzione e possiede strutture operative idonee per assicurare la buona gestione del Fondo;
- la Regione, in attuazione all'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali", ha emanato la Legge Regionale 1 giugno 1993 n. 23 "Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale", così come modificata dalla L.R. 3 Novembre 2009 n. 47 "Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore", a tal fine istituendo e regolamentando l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e definendo le misure di promozione, sostegno e sviluppo della Cooperazione Sociale;
- in particolare, l'art. 15, comma 3, lettera c) della Legge Regionale n.23 del 1993 prevede contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse per i crediti bancari in ogni loro forma e per operazioni di leasing e factoring, concessi alle cooperative sociali;
- con D.G.R. n. del Regione Liguria ha deliberato di affidare a F.I.L.S.E. la gestione del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c) sopra citato;
- si rende, quindi, necessario addivenire alla sottoscrizione di specifica convenzione tra Regione e F.I.L.S.E.;

SI CONVIENE E SI CONCLUDE QUANTO SEGUE**ART. 1**

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

La Regione affida a F.I.L.S.E. l'incarico di gestire le risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c) della Legge Regionale 1 giugno 1993 n. 23 e ss.mm.ii.

La Regione si impegna a versare a F.I.L.S.E., a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 17 della legge sopra citata, per gli anni 2008 e 2009, un Fondo di euro 200.000,00 (duecentomila) di cui 100.000,00 per il 2008 e 100.000,00 per il 2009, per l'erogazione di contributi in conto interessi di cui all'art. 15, comma 3, lettera c) che prevede "contributi per l'abbattimento dei tassi

di interesse per i crediti bancari in ogni loro forma o per operazioni di leasing e factoring, concessi alle cooperative sociali”.

Le disponibilità del Fondo sono alimentate dallo stanziamento di cui al presente articolo, dagli interessi maturati, da ulteriori risorse stanziare per le attività previste all'articolo 15, comma 3, lettera c) della legge, da eventuali recuperi a seguito di procedimenti di revoca, nonché da eventuali risorse residue non erogate.

Per contro tali disponibilità vengono diminuite dalle erogazioni delle agevolazioni liquidate e dalla corresponsione del compenso annuale a F.I.L.S.E. di cui al successivo articolo 3.

ART. 3

La Regione riconosce a F.I.L.S.E., al momento della trasmissione della relazione finale sull'attività svolta annualmente per le attività di gestione del fondo, un corrispettivo al netto di IVA pari a:

- ogni anno lo 0,5% più IVA della complessiva dotazione del Fondo stesso;
- □ 100,00 più IVA per ogni richiesta di contributo annuale.

La copertura del corrispettivo quantificata e assicurata prioritariamente dagli interessi maturati sulle disponibilità complessive del Fondo sarà effettuata per ciascun anno successivamente all'avvenuta chiusura del periodo di presentazione delle domande.

Oltre al corrispettivo sono riconosciute a F.I.L.S.E. a titolo di rimborso le eventuali spese sostenute per il recupero giudiziale o extra giudiziale, a seguito dei procedimenti di revoca delle agevolazioni erogate.

ART. 4

La F.I.L.S.E. provvederà:

- a depositare le somme di cui al precedente articolo 2, su apposito conto corrente separato dalle altre proprie attività e a gestirle con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme stesse vincoli di alcun genere;
- a tenere una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio;
- ad evidenziare distintamente in contabilità l'importo delle agevolazioni erogate sulla base della dotazione disponibile;
- a tenere a disposizione della Regione tutti i giustificativi di spesa relativi agli interventi incentivati, nonché la documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione del Fondo per i cinque anni successivi alla loro attuazione;
- a portare ad incremento o a decremento delle disponibilità totali i proventi e gli oneri di qualsiasi natura relativi alla gestione del Fondo.

ART. 5

La F.I.L.S.E. provvederà ad effettuare l'istruttoria delle domande di agevolazione nel rispetto delle modalità attuative previste negli specifici provvedimenti approvati dalla Giunta Regionale; provvederà inoltre a deliberare la concessione o il rigetto delle istanze predette in conformità alle valutazioni tecnico-economiche espresse dal Comitato Tecnico costituito da tre componenti, due dei quali individuati dalla Regione e uno individuato dalla stessa F.I.L.S.E.

La F.I.L.S.E. è tenuta inoltre ad effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni prodotte nel corso del procedimento ad essa attribuito.

ART. 6

F.I.L.S.E., entro il 31 marzo di ciascun anno trasmette alla Regione relazione finale sull'attività svolta relativamente all'anno precedente (con riferimento alle attività svolte da F.I.L.S.E. per l'anno 2010 tale relazione finale sarà trasmessa entro il 30/11/2010), indicando:

- la dotazione iniziale del fondo;
- l'elenco delle domande istruite;
- l'elenco delle domande agevolate;
- l'elenco delle domande non ammesse al contributo e quelle per le quali è intervenuta la rinuncia del richiedente;
- l'elencazione delle operazioni effettuate;

- l'ammontare degli interessi maturati sulle somme ivi depositate;
- l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spettanti a F.I.L.S.E. ai sensi dell'articolo 3;
- l'indicazione analitica delle spese sostenute per l'eventuale recupero dei crediti indicando l'esatto importo di ogni singolo credito recuperato.

ART. 7

Per le attività relative alla gestione del presente Fondo, F.I.L.S.E. può avvalersi di soggetti dotati di specifiche competenze e conoscenze nel settore della cooperazione sociale.

ART. 8

La presente Convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata d'intesa tra le parti.

ART. 9

La presente Convenzione diventa vincolante per le parti contraenti all'atto della sottoscrizione della stessa.

ART. 10

In caso di controversie si elegge come Foro competente il Tribunale di Genova.

ART. 11

Tutte le imposte e tasse relative alla sottoscrizione della presente Convenzione sono a carico di F.I.L.S.E.

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova,

REGIONE LIGURIA
L' ASSESSORE
(Prof. Massimiliano COSTA)

F.I.L.S.E. S.p.A
IL PRESIDENTE
(Prof. Edoardo BOZZO)

BANDO
Interventi di sostegno alla cooperazione sociale
Contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse per i crediti bancari a breve termine, relativi agli anni 2008 e 2009.

1. FINALITA' DEL FONDO

Trattasi di un Fondo destinato al sostegno delle cooperative sociali e dei loro consorzi mediante contributi per l'abbattimento degli oneri finanziari derivanti dall'utilizzo di crediti bancari a breve termine, relativi agli anni 2008 e 2009.

2. BENEFICIARI DEL FONDO

Possono presentare domanda di agevolazione le cooperative sociali e i loro consorzi così come definiti dalla normativa vigente che hanno sede legale ubicata sul territorio della Regione Liguria e iscritte all'Albo Regionale delle cooperative sociali, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e della Legge Regionale n. 23/93, al 31/12/2008 e/o al 31/12/2009 (per i contributi relativi all'anno 2009) e al momento di presentazione della richiesta di contributo e che svolgano attività documentabili.

3. TIPOLOGIA E MODALITA' DI AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni previste consistono in un contributo concesso da FI.L.S.E. S.p.A. per l'abbattimento degli oneri finanziari derivanti dall'utilizzo di crediti bancari a breve termine relativi agli anni 2008 e 2009 sino ad un massimo di interessi passivi corrispondente all'applicazione del tasso nominale annuo massimo del 5% sugli utilizzi di tali crediti bancari a breve termine.

Conseguentemente la misura massima degli oneri finanziari ritenuti ammissibili per ciascuna domanda è, nei limiti degli interessi passivi pagati, al massimo pari agli interessi passivi corrispondenti all'applicazione del tasso nominale annuo massimo del 5%.

Qualora, successivamente all'applicazione del parametro di cui al precedente comma, il totale complessivo degli oneri finanziari ritenuti ammissibili sia superiore alle disponibilità del Fondo, il contributo per ciascuna domanda sarà ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra le disponibilità del Fondo e il totale complessivo degli oneri finanziari ritenuti ammissibili per tali domande.

4. REGIME DI AIUTO E CUMULABILITA'

Le agevolazioni di cui al punto 3 sono concesse, nel limite delle disponibilità dei fondi, secondo il regime "de minimis" (Regolamento CE n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE n. 379/5 del 28/12/2006).

Ai fini del rispetto di tale normativa l'aiuto relativo alla presente agevolazione è pari al contributo erogato.

Il beneficiario assume l'onere di verificare che qualsiasi aiuto supplementare, sempre a titolo di "de minimis", non comporti il superamento del predetto limite e di comunicare, all'atto dell'eventuale erogazione del contributo informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti ottenuti in regime di "de minimis" applicato in base alla normativa vigente.

Ai sensi del Regolamento sopra citato l'importo complessivo degli aiuti in "de minimis" accordato ad un medesimo soggetto non può superare 200.000,00 (duecentomila/00) Euro nell'arco dei due esercizi finanziari precedenti alla presentazione della domanda e all'esercizio in corso.

5. DISPONIBILITA' E DESTINAZIONE FONDI

Le disponibilità del Fondo sono alimentate dallo stanziamento di cui all'art.della D.G.R. n.....del....., dagli interessi maturati, da eventuali recuperi a seguito di procedimenti di revoca e da eventuali residui a valere sugli stanziamenti dell'anno precedente.

Per contro tali disponibilità vengono diminuite dalle erogazioni delle agevolazioni liquidate e dalla corresponsione del compenso annuale a FI.L.S.E..

6. PROCEDIMENTO DI ACCESSO AL FONDO

6.1 Il procedimento necessario per ottenere l'accesso al Fondo, che verrà attuato da FI.L.S.E. S.p.A., è articolato nelle seguenti fasi fondamentali:

a) Richiesta di finanziamento:

Le domande di agevolazione, redatte in bollo qualora derivante da obbligo fiscale, e compilate utilizzando l'apposito allegato "1 - Modulo di domanda" reperibile presso la F.I.L.S.E. S.p.A. o direttamente dal sito www.filse.it, devono essere indirizzate a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Spa – F.I.L.S.E. S.p.A.

Via Peschiera 16 – 16122 Genova

Le domande di agevolazione devono essere presentate dal giorno 1 Marzo 2010 al giorno 30 Aprile 2010. Le stesse devono essere trasmesse a pena di inammissibilità a F.I.L.S.E. S.p.A. entro i termini sopra stabiliti. Le domande devono essere corredate della documentazione di cui al successivo punto 7 e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 (ossia trasmesse unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità).

Sulla busta di invio della domanda deve essere apposta la dicitura.

"DOMANDA DI AGEVOLAZIONE ai sensi della L. Regionale 23/93 articolo 15 comma 3, lettera C) –

Contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse per i crediti bancari a breve termine, relativi agli anni 2008 e 2009".

La ricezione delle richieste di accesso al Fondo e il relativo esame avverranno attraverso una procedura a sportello. Le domande dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo posta tramite raccomandata spedita da uffici del Servizio delle Poste Italiane.

b) Istruttoria:

F.I.L.S.E. S.p.A. provvede alla valutazione delle istanze di contributo, nei limiti delle disponibilità del Fondo istruendole entro 180 giorni. La valutazione avverrà sulla base di quanto previsto dal presente Bando.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 56 del 25 novembre 2009 ed al regolamento regionale n. 2 del 4 luglio 1994 e s.m.i..

Il primo atto del procedimento è costituito dalla comunicazione dell'avvio dello stesso che il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 2 comma 5, del regolamento regionale n. 2 del 1994, alle domande irregolari o incomplete sarà assegnato, dal responsabile del procedimento, per il perfezionamento un termine perentorio di 15 giorni oltre il quale la domanda sarà considerata inammissibile.

Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente il responsabile di procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del regolamento regionale n. 2 del 1994, provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni trascorso il quale la domanda verrà valutata sulla base della documentazione agli atti.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 24 e seguenti della legge regionale n. 56/2009 e del regolamento, regionale n. 2 del 4 luglio 1994 può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

c) Ammissione al Fondo:

Per la valutazione tecnico-economica delle domande FILSE si avvale di un Comitato Tecnico, che esprime parere obbligatorio e vincolante, costituito da tre componenti, due individuati da Regione Liguria, uno individuato da F.I.L.S.E.

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate utilizzando l'apposito allegato "1 - Modulo di domanda" (parte integrante del presente Bando), e corredate da:

1. copia degli estratti conto bancari con l'indicazione dell'ammontare degli interessi passivi di competenza dell'anno 2008 e/o dell'anno 2009 completa con gli elementi per il conteggio delle competenze e/o estratto conto scalare per il calcolo degli interessi.

8. EROGAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI

L'erogazione del finanziamento avverrà previa sottoscrizione dell'apposita richiesta di erogazione da parte del beneficiario come da allegato modulo "2 - Richiesta di erogazione" al Modulo di domanda. Tale modulo di richiesta di erogazione dovrà essere inviato a F.I.L.S.E. S.p.A. esclusivamente a mezzo posta tramite raccomandata spedita da uffici del Servizio delle Poste Italiane entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al Fondo, pena decadenza dell'agevolazione deliberata.

9. REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

F.I.L.S.E. S.p.A. può procedere alla revoca dell'agevolazione e all'eventuale richiesta di immediato rimborso qualora il richiedente:

- a) al momento dell'erogazione non presenti i requisiti necessari;
- b) abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri.

Nel caso di revoca, l'importo che dovrà essere restituito a F.I.L.S.E. S.p.A. sarà maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione del contributo alla data di revoca dello stesso.

10. CONTROLLI

La Regione Liguria e la F.I.L.S.E. S.p.A. potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi finalizzati al rispetto di quanto previsto nel presente Bando.

Allegato 1 - MODULO DI DOMANDA

Originale per la
 F.I.L.S.E. S.p.A.
 Marca da Bollo
 (qualora derivante da obbligo fiscale)
 (Luogo e data) _____

Spett.le
 F.I.L.S.E S.p.A.
 Via Peschiera, 16
 16122 - GENOVA

OGGETTO:

Domanda di contributi in Conto interessi ai sensi della Legge Regionale 23/93 art. 15, comma 3, lettera c – Interessi passivi bancari a breve termine relativi agli anni 2008 e 2009.

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 e residente in _____
 nella sua qualità di legale rappresentante della cooperativa (o consorzio)

_____ con sede legale in Via _____
 Città _____ Provincia _____ C.A.P. _____
 telefono _____ telefax _____
 Sede Amministrativa (se in luogo diverso dalla sede legale):
 Comune _____ Prov. () _____
 Via _____ n° _____ CAP _____
 Tel. _____ Fax _____
 Iscrizione INPS n° _____
 Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
 Codice di attività Istat prevalente : _____
 ai sensi della indicata in oggetto

CHIEDE

la concessione di un contributo in conto interessi sino ad un massimo di interessi passivi corrispondenti all'applicazione del tasso nominale annuo massimo del 5% in relazione all'importo di interessi passivi pari a Euro.....(in lettere.....) maturati nel corso dell'anno 2008 e/o Euro(in lettere) maturati nel corso del 2009 come risultanti dalla documentazione in allegato.

All'uopo, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione della sanzione penale

DICHIARA

1. che il soggetto richiedente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposto a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata;
2. che il soggetto richiedente era in data 31/12/2008 e/o 31/12/2009 (per i contributi relativi all'anno 2009) regolarmente iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
3. che il soggetto richiedente è alla data di presentazione della domanda regolarmente iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della vigente normativa, ha sede legale nel territorio ligure ed è in regola con i requisiti di iscrizione e mantenimento stabiliti;
4. che il contributo richiesto riguarda interessi maturati successivamente all'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
5. di essere a conoscenza delle norme previste dal Bando e di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la concessione, l'erogazione e la revoca dell'agevolazione richiesta ivi compreso lo svolgimento di attività documentabili e di impegnarsi a rispettarle;

6. che i dati e le informazioni contenute nella domanda, negli allegati e nella documentazione anche successivamente fornita, sono rigorosamente conformi alla realtà;
7. di accettare, sia durante l'istruttoria, sia successivamente alla concessione del finanziamento le verifiche e i controlli che F.I.L.S.E. S.p.A. e/o organi regionali riterranno di effettuare in relazione al finanziamento concesso;
8. di impegnarsi, in occasione della richiesta di erogazione del contributo, a fornire a F.I.L.S.E. S.p.A. ogni documento e informazione richiesti dalla stessa tra cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avere (o non avere) ottenuto contributi pubblici a titolo di "de minimis" ai sensi della normativa pro-tempore vigente, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e, ove necessario, per finanziamenti superiori a euro 154.937,07, l'informazione antimafia;
9. di dare tempestiva comunicazione a F.I.L.S.E. S.p.A. qualora entro la data di erogazione del contributo si manifestino eventuali spostamenti della sede legale, di cessazione dell'attività o delle deliberazioni di liquidazione, della sottoposizione a procedure concorsuali, della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al contributo;
10. che il soggetto richiedente opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, assicurative, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
11. che l'interlocutore esclusivo per i rapporti con la F.I.L.S.E. S.p.A., oltre al legale rappresentante, per l'istruttoria della domanda è il sig./sig.ra _____ tel. _____ fax _____ e-mail _____ (allegare fotocopia di documento d'identità);

dichiara inoltre

(barrare una delle due opzioni)

(...) di avere ottenuto, nei due esercizi finanziari precedenti alla data di presentazione della domanda e in quello in corso, contributi pubblici a titolo di "de minimis" ai sensi della vigente normativa (in tal caso integrare la domanda con un allegato indicante: ente concedente, data concessione, importo concesso, importo ai fini "de minimis")

oppure

(...) di non avere ottenuto, nei due esercizi finanziari precedenti alla data di presentazione della domanda e in quello in corso, contributi pubblici a titolo di "de minimis" ai sensi della vigente normativa

E PRENDE ATTO CHE

F.I.L.S.E. S.p.A. può procedere alla revoca del contributo e alla richiesta di immediato rimborso dello stesso qualora:

- a) al momento dell'erogazione non presenti i requisiti necessari;
- b) abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri.

Nel caso di revoca, l'importo che dovrà essere restituito a F.I.L.S.E. S.p.A. sarà maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione del contributo alla data di revoca dello stesso.

Alla presente domanda vengono allegati:

- a) copia degli estratti conto bancari con l'indicazione dell'ammontare degli interessi passivi di competenza dell'anno 2008 e/o 2009 completa con gli elementi per il conteggio delle competenze e/o estratto conto scalare per il calcolo degli interessi.

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA _____

La firma viene apposta dal sottoscritto allegando copia fotostatica del documento di identità ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000.

Allegato 2 - Richiesta di erogazione**DICHIARAZIONE DA PRESENTARE IN OCCASIONE DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DA F.I.L.S.E.****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000**

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ in _____

nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente

_____ (denominazione e sede)

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'erogazione di euro.....

dichiara

(barrare una delle due opzioni)

(...) di avere ottenuto, nei due esercizi finanziari precedenti alla data di presentazione della domanda e in quello in corso, contributi pubblici a titolo di "de minimis" ai sensi della vigente normativa (in tal caso integrare la presente dichiarazione sostitutiva con un allegato indicante: ente concedente, data concessione, importo concesso, importo ai fini "de minimis")

oppure

(...) di non avere ottenuto, nei due esercizi finanziari precedenti alla data di presentazione della domanda e in quello in corso, contributi pubblici a titolo di "de minimis" ai sensi della vigente normativa

richiedeche l'importo di Europer l'anno 2008 e/o Euro per l'anno 2009 (indicare l'ammontare del contributo) sia accreditato sul conto corrente n° _____ intestato a (*intestazione esatta del* _____ *conto*) _____ presso _____ la _____ Banca

_____ Agenzia _____ IBAN _____;

dichiara inoltre

di essere regolarmente iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ed in regola con i requisiti di iscrizione e mantenimento previsti dalle norme vigenti (Legge 381/91 e Legge Regionale 23/1993);

si allega

a) il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva anche nella domanda);

b) ove necessario, per finanziamenti superiori a euro 154.937,07, l'informazione antimafia.

Data,.....

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

(La firma viene apposta dal sottoscritto allegando fotocopia fotostatica del documento di identità ai sensi dell'art. 381 comma 3, del DPR 445/2000)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**09.02.2010****N. 338****Legge n. 431/98, art. 11 (Contributi per il sostegno alla locazione). Fondo sociale affitti 2009 (euro 8.648.625,61). Criteri di riparto e disposizioni attuative.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che all'articolo 11 istituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione stabilendo altresì che le Regioni provvedano alla ripartizione delle risorse loro attribuite o incrementate con fondi propri;
- la legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria 2009) la quale prevede in favore del predetto Fondo nazionale una dotazione complessiva iniziale per il 2009 pari ad euro 161.828.796,00= successivamente incrementato a euro 181.101.060,00= con la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Sottosegretario di Stato, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 13 novembre 2009, che ripartisce le risorse effettive del Fondo (pari a euro 181.101.060,00=), determinando ciascuna quota regionale (per la Liguria euro 6.128.625,61=);
- la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 64 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2010) la quale, ad integrazione della predetta quota statale, prevede uno stanziamento pari ad euro 2.520.000,00=;

ATTESA la necessità di determinare i criteri di riparto del Fondo fra i Comuni, ai sensi del predetto D.M. 7 giugno 1999;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 392 del 3 aprile 2009, con la quale sono stati approvati i criteri di riparto e le disposizioni attuative per l'annualità 2008;

ATTESO che gli esiti di tale procedura, ne confermano la correttezza d'impostazione e l'efficacia;

RITENUTO pertanto necessario riadottare tutti i predetti criteri di riparto, e le disposizioni attuative, fatte salve le integrazioni o le modifiche dovute a nuove disposizioni normative e all'aggiornamento dei limiti monetari;

RITENUTO altresì di dover approvare gli ulteriori documenti così come riportati nei seguenti allegati, i quali costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento:

- disposizioni e criteri attuativi del Fondo Sociale Affitti (allegato 1);
- schema di bando tipo (allegato 2);
- facsimile di domanda per la presentazione delle richieste da parte degli interessati (allegato 3);

Su proposta dell'Assessore competente alle Politiche Abitative e Lavori Pubblici, arch. Maria Bianca Berruti:

DELIBERA

per i motivi indicati nelle premesse, cui si fa ogni più ampio riferimento:

- di approvare i criteri di riparto del Fondo Sociale Affitti relativo all'annualità 2009, le condizioni di accesso ai contributi e la completa articolazione della procedura, così come meglio specificati nell'allegato 1 (disposizioni e criteri attuativi del Fondo Sociale Affitti);
- di approvare altresì, la documentazione necessaria allo svolgimento delle procedure concorsuali da espletarsi da parte dei Comuni, così come risulta nei seguenti allegati:

- schema di bando tipo (allegato 2);
- facsimile di domanda per la presentazione delle richieste da parte degli interessati (allegato 3);
- di dare atto che tutti i predetti allegati costituiscono parte integrante e necessaria al presente provvedimento;
- di dare atto che con successivo provvedimento - a seguito dell'accertamento dei dati di fabbisogno dei Comuni - si procederà al riparto del Fondo Sociale Affitti per l'anno 2009 (euro 8.648.625,61=), secondo i criteri di cui all'articolo 6 dell'allegato 1);
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI E CRITERI ATTUATIVI DEL FONDO SOCIALE AFFITTI (FSA)

ARTICOLO 1

(finalità e criteri generali)

- 1 - Lo Stato, la Regione Liguria e i Comuni agevolano l'accesso alle abitazioni in locazione primaria sul mercato privato, riducendo l'incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso i contributi promossi dal Fondo Sociale per il sostegno dell'Affitto (FSA) e che possono essere integrati dai Comuni con risorse di loro competenza.
- 2 - Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplinano le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art.20, comma 1, lett. a) della legge regionale 38/07 e s.m.i. e dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 7 giugno 1999.
- 3 - L'ammontare del contributo è determinato tenendo conto:
 - a) della situazione economica del nucleo familiare ivi compresi i soggetti fiscalmente a carico, nonché i nuclei familiari ai quali appartengono i soggetti residenti nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
 - b) dell'ammontare del canone di locazione annuo sino al limite massimo riconoscibile di □ 8.320,00= euro.
 - c) dei limiti massimi stabiliti al successivo articolo 3.
- 4 - L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001, n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 1998, n° 109, come modificato dal d.lgs.3 maggio 2000, n° 130.

ARTICOLO 2

(requisiti di accesso)

- 1 - Possono beneficiare dei contributi, i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione registrato - nonché i titolari di contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione - che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - b) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40;
 - c) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso;
 - d) titolarità di un contratto di locazione relativo a unità immobiliari ad uso abitativo non incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq;
 - e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell'ambito territoriale provinciale, secondo la scheda n.2 di cui alla dgr n. 156 del 11/02/2005 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio.
 - f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio - incrementato del 20% - degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il comune che ha emanato il bando (tale valore viene calcolato annualmente dalla competente A.R.T.E.).

- g) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile.
- h) valore dell'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti) del nucleo familiare, come definito al successivo articolo 3, non superiore a € 17.650,00;
- i) valore dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del Dlgs n°109/98 così come modificato dal Dlgs n°130/2000, non superiore a € 31.080,00=;
- j) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione così come risulta da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

2 - I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente immigrato dichiara altresì se alla data della domanda è in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Liguria ai sensi dell'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133.

3 - In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

4 - Non possono beneficiare dei contributi, i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10.

ARTICOLO 3 (determinazione del contributo)

1 - L'Indicatore della Situazione Economica per il fondo sociale affitti, denominato ISE-fsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DPCM n. 242/2001) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.Lgs. 31/03/98, n. 109).

2 - Ai fini della predetta determinazione non si applica tuttavia la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/01.

La determinazione dell'ISEfsa risulta quindi dalla seguente formula:

$$\text{ISEfsa} = (\text{ISE} + \text{canone originariamente detratto})$$

Ne consegue la determinazione dell'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) secondo la seguente formula:

$$\text{ISEEfsa} = \text{ISEfsa} / \text{coeff. Nucleo fam. O PSE (Parametro Scala di Equivalenza)}$$

3 - Ai sensi dell'art 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta una dichiarazione ISEE aggiornata ai redditi percepiti nell'anno precedente.

4 - Il canone sopportabile (CS) è il prodotto tra il valore ISEfsa del nucleo familiare richiedente e l'Incidenza massima ammissibile (Imax) definita dalla tabella di cui al seguente comma 5.

$$\text{CS} = (\text{ISEfsa} \times \text{Imax})$$

5 - Il contributo (CT) è definito come differenza tra canone di locazione (CL) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi sostenuti (N), arrotondato all'unità superiore:

$$\text{CT} = [(\text{CL} - \text{CS}) / 12] \times \text{N}$$

6 - L'incidenza massima del canone di locazione rispetto all'ISEfsa viene stabilita in base alle seguenti fasce di ISEfsa:

Fascia	I max (CL/ISEfsa)	ISEfsa
A	10,0%	<= 4.160
B	11,5%	4.161 – 5.220
C	13,0%	5.221 – 6.240
D	14,5%	6.241 – 7.250
E	16,0%	7.251 – 8.320
F	17,5%	8.321 – 9.330
G	19,0%	9.331 – 10.400
H	20,5%	10.401 – 11.410
I	22,0%	11.411 – 12.420
L	23,5%	12.421 – 14.500
M	25,0%	14.501 – 17.650

7 - Ai fini del calcolo del canone sopportabile (CS), sono stabiliti i seguenti casi di rideterminazione del valore dell'ISEfsa del nucleo familiare richiedente:

- se il canone sostenuto è minore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore alla somma del canone stesso più 5.000,00= euro, l'ISEfsa viene virtualmente considerata uguale a tale somma.
- se il canone sostenuto è maggiore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore al doppio del canone stesso, l'ISEfsa viene considerata uguale al doppio del canone sostenuto.

8 - I limiti massimi di contributo concedibili dai Comuni, in ogni caso non superiori all'ammontare del canone corrisposto nell'anno, sono i seguenti:

Fasce	Contributo massimo ammissibile
A – H	Euro 3.100,00
I – M	Euro 2.350,00

9 - Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 300,00= euro.

10 - Ove il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali (150,00= ovvero 300,00= euro).

ARTICOLO 4 **(adempimenti dei Comuni)**

1 - Il Comune, definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle domande da parte dell'utenza interessata nonché le procedure e i tempi per addivenire alla formazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto. In ogni caso i termini per la presentazione delle istanze da parte degli interessati non possono essere inferiori a 30 giorni e superiori a 60 giorni.

2 - Le richieste presentate da parte di soggetti immigrati non in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione così come richiesto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133, saranno utilmente inserite nella graduatoria comunale e successivamente soddisfatte con i fondi propri regionali, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 6 punto 3.

3 - I termini e le condizioni dell'intero procedimento debbono essere chiaramente riportati in un apposito bando comunale, tenuto conto delle indicazioni dei presenti criteri.

4 - Il bando comunale può tra l'altro disporre che, in caso di reiterazione della domanda già presentata per l'annualità precedente, è possibile presentare un'istanza semplificata ovvero una integrazione,

laddove i soli cambiamenti intervenuti riguardano l'aggiornamento dell'ISEEfsa e il canone effettivamente sostenuto (ricevute di pagamento), mentre restano inalterati tutti i rimanenti dati (contratto di locazione, componenti del nucleo, non titolarità di alloggio adeguato ecc..).

5 - Il bando comunale può altresì disporre che, qualora il contributo assegnato dalla Regione risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procede alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, secondo uno dei criteri seguenti:

a) applicando una riduzione che, a partire dalla prima fascia di ISEE-fsa ($\leq 4.160,00$ euro) cresca in modo lineare in funzione dell'ISEE-fsa stesso.

b) assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

Qualora il bando comunale nulla disponga, si procede alla ripartizione secondo il criterio di cui alla precedente lettera b).

6 - Il Comune, ai fini dell'ammissibilità a contributo, deve:

a) verificare, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;

b) sospendere il richiedente dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui sopra e - nel caso di soggetti non assistiti - sospendere tutte quelle domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare;

c) accertare presso le anzidette strutture eventuali erogazioni concesse al medesimo nucleo familiare allo stesso titolo, evitando così duplicazioni contributive;

7 - I Comuni presentano alla Regione, entro i termini perentori di cui al successivo comma 7, la seguente documentazione:

- l'elenco delle domande ammesse e la richiesta complessiva di finanziamento;
- i dati dei richiedenti richiesti dall'Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici della Regione Liguria in ordine al monitoraggio della condizione abitativa e al controllo delle dichiarazioni;
- la deliberazione del Comune recante la messa a disposizione della quota comunale, non inferiore al 10% del fabbisogno dello scorso anno, relativa alla eventuale partecipazione finanziaria al Fondo nazionale di cui alla legge 431/1998;

8 - La documentazione di cui al comma precedente deve pervenire entro il 11 ottobre 2010.

ARTICOLO 5 (flessibilità)

1 - Qualora il Comune concorra a incrementare le risorse con propri fondi, in una percentuale non inferiore al 10% del fabbisogno dello scorso anno, ha facoltà di introdurre con propria deliberazione modifiche ad alcuni dei parametri di cui all'articolo 3, per tenere meglio conto di particolari situazioni di debolezza socioeconomica. In particolare il comune può:

a) rideterminare il coefficiente del nucleo familiare (PSE) in aumento nella misura dello 0,20, soltanto per i nuclei familiari con un solo componente (PSE uguale a 1) e il cui ISEfsa non sia superiore a 12.420,00 euro. Ne consegue (solo in questo caso) la determinazione dell'ISEEfsa secondo la seguente formula:

$$\text{ISEEfsa} = \text{ISEfsa} / \text{coeff. Nucleo fam. (PSE + 0,20)}$$

b) aumentare il valore del contributo massimo ammissibile di cui all'art.3, comma 7, in ogni caso fino a un massimo del 25%, solo per i nuclei con valore del PSE superiore 1,57 e con criteri di progressione definiti autonomamente dal singolo comune stesso;

c) definire forme particolari d'intervento in favore di soggetti che si trovino in situazioni di particolare difficoltà socio-economica ovvero per effetto di modifiche intervenute nella composizione del nucleo familiare o nella condizione economica, successivamente a quanto risultante dall'applicazione delle presenti disposizioni;

d) prevedere che i contributi integrativi riconosciuti e destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità relativa al 2010, erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, ai sensi dell'art.2 bis, art.7, legge 12 novembre 2004, n. 209 - integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

ARTICOLO 6
(ripartizione delle risorse)

1 - Il Comune determina la misura dei contributi concedibili nel rispetto dei massimali e dei criteri fissati dalla Regione con le presenti disposizioni.

2 - Le risorse statali e regionali destinate alle finalità di cui all'art.11 della legge 431/1998, sono ripartite fra i Comuni richiedenti come segue:

nella misura dell'85% sulla base del fabbisogno accertato per tale finalità dai Comuni senza l'applicazione di quanto previsto dall'art.5, secondo il valore medio delle seguenti proporzioni:

- (85% delle risorse relative alla legge 431/1998) : (\sum fabbisogno accertato dai Comuni senza applicazione flessibilità di cui all'art.5) = A : (fabbisogno accertato dal singolo Comune senza applicazione flessibilità di cui all'art.5)
- (85% delle risorse relative alla legge 431/1998) : (\sum n° domande ammissibili dai Comuni senza applicazione flessibilità di cui all'art.5) = B : (n° domande ammissibili accertate dal singolo Comune senza applicazione flessibilità di cui all'art.5)

$$X = (A + B) / 2$$

ove

X : risorse finanziarie destinate al singolo comune riferite alla sola quota pari all'85% delle risorse finanziarie complessive dello Stato e della Regione

- nella misura del 15% sulla base delle risorse aggiuntive comunali secondo la seguente proporzione:
(15% delle risorse relative alla legge 431/1998) : (\sum conferimenti dei Comuni per la legge 431/1998) = X' : (quota aggiunta dal singolo Comune per la legge 431/1998)

ove

X' : risorse finanziarie destinate al singolo comune riferite alla sola quota pari al 15% delle risorse finanziarie complessive dello Stato e della Regione.

3 - In sede di liquidazione di ciascuna quota comunale, la Regione provvede al pagamento della stessa attribuendo separatamente le risorse statali e quelle regionali destinate al FSA. Il Comune farà riferimento a tali ultime risorse per il pagamento dei soggetti di cui al precedente art. 4 punto 2.

4 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n.388, il Comune - allorché sia indicato tra quelli di cui all'art. 6 della legge 431/1998 - può destinare fino al 10% delle somme ad esso attribuite a inquilini assoggettati a procedure di sfratto, a condizione che nel nucleo familiare vi siano ultrasessantacinquenni o disabili e che lo stesso non disponga di altra abitazione o di reddito sufficiente per accedere all'affitto di una nuova casa. In questo caso il Comune predispone apposita graduatoria degli inquilini.

ARTICOLO 7
(concessione ed erogazione dei fondi - rendicontazione della spesa)

1 - La concessione e l'erogazione dei fondi ai Comuni richiedenti sono disposte dall'Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici sulla base della documentazione pervenuta, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 4.

2 - I Comuni devono far pervenire la rendicontazione della spesa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui i finanziamenti sono stati erogati, evidenziando la modalità scelta per la ripartizione dei contributi tra i beneficiari, così come prevista dall'art.4, comma 5.

ARTICOLO 8 **(monitoraggio della condizione abitativa)**

1 - I Comuni, oltre ai dati personali (nome cognome e codice fiscale) e a quelli necessari alla determinazione del contributo (canone sostenuto, numero di mesi effettivi di pagamento, ISE, PSE, ISEE, ISEfsa, ISEefs), al fine di consentire il monitoraggio periodico della situazione del mercato delle locazioni nonché per le finalità di cui al DM 1 marzo 2005 n°C/374 sono tenuti a inviare alla Regione, nei modi e nelle forme indicate da quest'ultima, le informazioni relative alla condizione abitativa esistente sul territorio e in particolare, relativamente a ogni singolo beneficiario, i seguenti dati:

1. numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
2. reddito del nucleo familiare;
3. tipologia del contratto di locazione;
4. figura giuridica del proprietario dell'alloggio locato (persona fisica, persona giuridica, altro ente);
5. superficie lorda dell'alloggio;
6. numero di mesi effettivi di pagamento del canone di locazione, nel caso di periodi inferiori all'anno;
7. ammontare delle spese condominiali relative all'anno 2009;
8. eventuale avvenuta erogazione del contributo in precedenti annualità.

ARTICOLO 9 **(controlli)**

1 - I Comuni hanno l'obbligo di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Uffici Catastali) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

2 - La Regione effettua, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali, in attuazione del protocollo di intesa approvato con D.G.R. n. 257 del 14 marzo 2008, ferme restando le disposizioni dell'art. 4, comma 7, d.lgs. n. 109/1998, e artt.71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000.

3 - Per l'attuazione del comma 2, le Amministrazioni comunali trasmettono alla Regione, nei modi e nelle forme indicate dal presente articolo, le informazioni essenziali alla determinazione dell'I.S.E.E. relative ad un campione dei propri beneficiari.

4 - Il predetto campione risulta formato da tutti i richiedenti con ISEfsa nullo o comunque d'importo inferiore a 6.000,00 Euro. Nel caso il campione dei predetti beneficiari risulti inferiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale degli altri beneficiari (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%). Nel caso, invece, il campione sia superiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale (random) nell'ambito dei beneficiari con ISEfsa nullo o comunque d'importo inferiore a 6.000,00 Euro fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%).

5 - I dati di cui al comma 4 dovranno pervenire obbligatoriamente entro gli stessi termini previsti dal precedente art. 4 comma 7.

6 - In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto.

7 - Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni comunali, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del comma 7, art.4, d.lgs. n.109\1998.

ARTICOLO 10 **(trattamento dei dati personali)**

1 - In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare un'autorizzazione affinché, ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale, dai Comuni e dagli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali

ALLEGATO 2**SCHEMA DI BANDO TIPO**

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti)

ARTICOLO 1

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione registrato. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni superiori a 8.320,00= euro.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40;
- b) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla dgr n. 1202 del 10/11/2006 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio - incrementato del 20% - degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (□.);
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici.
- g) valore dell'ISE (Indicatore Situazione Economica), riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a □. 31.080,00=;
- h) valore dell'ISEE-fsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il Fondo sociale affitti) del nucleo familiare, come definito al successivo articolo 2, non superiore a □ 17.650,00=;
- i) ammontare del canone indicato nel contratto di locazione (comprensivo degli aggiornamenti ISTAT e al netto degli oneri accessori), la cui incidenza (I-max) rispetto al valore dell'ISE-fsa (Indicatore Situazione Economica per il Fondo sociale affitti) non sia inferiore alle percentuali di seguito indicate nell'ambito della corrispondente fascia dell'ISEE-fsa:

Fascia	I max (CL/ISEfsa)	ISEEfsa
A	10,0%	<= 4.160
B	11,5%	4.161 – 5.220
C	13,0%	5.221 – 6.240
D	14,5%	6.241 – 7.250
E	16,0%	7.251 – 8.320
F	17,5%	8.321 – 9.330
G	19,0%	9.331 – 10.400
H	20,5%	10.401 – 11.410
I	22,0%	11.411 – 12.420
L	23,5%	12.421 – 14.500
M	25,0%	14.501 – 17.650

- j) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente immigrato, dichiara altresì se alla data della domanda è in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Liguria, ai sensi dell'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133.

In caso di reiterazione della domanda (già presentata per l'annualità precedente), è possibile presentare un'istanza semplificata ovvero una integrazione, laddove i soli cambiamenti intervenuti riguardano l'aggiornamento dell'ISEEfsa e il canone effettivamente sostenuto (ricevute di pagamento), mentre restano inalterati tutti i rimanenti dati (contratto di locazione, componenti del nucleo, non titolarità di alloggio adeguato ecc..).

ARTICOLO 2

L'indicatore della situazione economica per il Fondo sociale affitti, denominato ISEfsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DPCM n. 242/2001) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.Lgs. 31/03/98, n. 109).

Ai fini della predetta determinazione non si applica tuttavia la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'articolo 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/01.

La determinazione dell'ISEfsa risulta quindi dalla seguente formula:

$$\text{ISEfsa} = (\text{ISE} + \text{canone originariamente detratto})$$

Ne consegue la determinazione dell'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti) secondo la seguente formula:

$$\text{ISEEfsa} = \text{ISEfsa} / \text{coeff. Nucleo fam. O PSE (Parametro Scala di Equivalenza)}$$

Ai sensi dell'art 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta una dichiarazione ISEE aggiornata ai redditi percepiti nell'anno precedente.

Il canone sopportabile (CS) è il prodotto tra il valore ISEfsa del nucleo familiare richiedente e l'Incidenza massima ammissibile (I-max) definita dalla tabella di cui al precedente articolo 1:

$$\text{CS} = (\text{ISEfsa} \times \text{I-max})$$

Il contributo (CT) è definito come differenza tra canone di locazione (CL) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi (N) di onere effettivo, arrotondato all'unità superiore:

$$CT = \left[(CL - CS) / 12 \right] \times N$$

Ai fini del calcolo del canone sopportabile (CS), sono stabiliti i seguenti casi di rideterminazione del valore dell'ISEfsa del nucleo familiare richiedente:

- a) se il canone sostenuto è minore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore alla somma del canone stesso più 5.000,00= euro, l'ISEfsa viene virtualmente considerata uguale a tale somma.
- b) se il canone sostenuto è maggiore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore al doppio del canone stesso, l'ISEfsa viene considerata uguale al doppio del canone sostenuto.

I limiti massimi di contributo concedibili dai comuni, sono i seguenti:

	Contributo massimo ammissibile
Fasce A - H	Euro 3.100,00
Fasce I - M	Euro 2.350,00

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 300,00= euro.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali (150,00= ovvero 300,00= euro).

ARTICOLO 3

Il Comune introduce elementi di flessibilità rispetto ai parametri di cui all'articolo 2, qualora concorra a incrementare le risorse con propri fondi, in una percentuale non inferiore al 10% del fabbisogno contributivo dello scorso anno, secondo le indicazioni previste dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA" (articolo 5).

ARTICOLO 4

Il Comune secondo le indicazioni previste dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA" (articolo 4):

- * definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle domande da parte dell'utenza interessata
- * le procedure e i tempi per addivenire alla formazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto,
- * le modalità di riparto delle risorse disponibili tra i beneficiari.
- * le modalità di verifica delle dichiarazioni dei richiedenti

ARTICOLO 5

Il Comune trasmette alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA" (articolo 8), mediante il portale regionale dedicato

ALLEGATO 3

REGIONE LIGURIA GIUNTA REGIONALE
Legge 9/12/1998 n.431 art.11 Fondo sociale affitti
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Il/La
sottoscritto/a.....

nato/a a (prov./ stato estero) il
.....

residente a (prov.)
.....

via n°
.....

cod. fiscale tel.
.....

in qualità di conduttore dell'alloggio sito nel Comune di
.....

via n° come da
contratto di

locazione stipulato in data con scadenza in data
.....

presenta domanda

per ottenere la concessione del contributo pubblico per far fronte al pagamento del canone di locazione .

A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art.496 del codice penale in caso di dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445

DICHIARA:

- a) di essere cittadino italiano
- a1) di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea
- a2) di essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea e in regola con quanto disposto dagli artt. 5 e 7 della Legge 6/3/1998 n. 40

e (con riferimento ai punti a1 e a2)

- di risiedere

di non risiedere da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Liguria così come richiesto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133

c) di avere un nucleo familiare, quale risulta dalla dichiarazione ISEE, così composto:

COGNOME	NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	RELAZIONE DI PARENTELA

c) di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del predetto nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto uso o abitazione su un alloggio adeguato, nell'ambito del territorio provinciale ligure, secondo la scheda n.2 di cui alla dgr n. 1202 del 10/11/2006 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

d) di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del predetto nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio - incrementato del 20% - degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune di residenza (euro. _____)

e) di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del predetto nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici.

f) di possedere un ISE (Indicatore della Situazione Economica), riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a euro 31.080,00= così come risulta dalla allegata certificazione rilasciata da _____;

g) di possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferito al predetto nucleo familiare, pari a euro _____;

h) che in base a tale certificazione l'ISEEfsa (ISEE Fondo sociale affitti), calcolata secondo le indicazioni riportate all'art 2 del bando comunale, non risulta superiore a euro. 17.645,00=;

i) che il contratto di locazione dell'alloggio è stato registrato presso l'Ufficio del Registro di numero in data

j) che il canone annuale (escluse le spese di amministrazione) è pari a euro _____-___,

k) che il canone di locazione sostenuto nell'anno 2009 (escluse le spese di amministrazione) è pari a €. _____, così come risulta da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni, ecc..) per un totale di mesi _____;

l) di non aver beneficiato

di aver beneficiato in sede di dichiarazione dei redditi 2010, della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), per un importo di

150,00 euro

300,00 euro.

- m) che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare occupata a titolo di residenza esclusiva o principale dal proprio nucleo familiare anagrafico e non è stato stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- n) che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq;
- o) di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in essa contenuti ne comporteranno il rigetto;
- p) di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali preposte, a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del comma 7, art.4, d.lgs. n.109\1998.
- q) di aver compilato l'allegata scheda di rilevazione (modello B) a soli fini statistici e di monitoraggio della condizione abitativa regionale.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del Dlgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data
firma.....(*)

(*) se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di identità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.02.2010

N. 342

Reg. CE 882/04 - "Piano Regionale controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007-2010" Programmazione 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto e richiamati:

- ✓ il Regolamento (CE) del 28 gennaio 2002 n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- ✓ il Regolamento (CE) e n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e, in particolare, l'art. 3;
- ✓ il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- ✓ il Regolamento (CE) n. 183/2005 del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
- ✓ la decisione della Commissione 98/179/CE del 23.2.2008, per quanto riguarda le procedure per il prelievo ufficiale e la gestione dei campioni;

Visto, altresì, il D. Lgs. 16.3.2006, n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali”;

Richiamati i seguenti indirizzi e atti di programmazione nazionale relativi all'anno 2010:

- ✓ Piano Nazionale di Sorveglianza e Vigilanza Sanitaria sull'alimentazione degli animali 2009-2010-2011 (PNAA 2009-2011);
- ✓ Piano Nazionale Residui 2010 (PNR 2010);
- ✓ Programma comunitario coordinato di controllo pluriennale 2009/2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale;
- ✓ Indicazioni del Ministero della Salute in ordine all'effettuazione di campionamenti di matrici alimentari che possono essere potenzialmente trattate con radiazioni ionizzanti;
- ✓ Piano di monitoraggio nazionale influenza aviaria 2010;
- ✓ Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteridis e Typhimurium, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus. Anno 2010;

Precisato, altresì, quanto segue:

- ✓ Con nota prot. n. 22556-P del 18.12.2009 il Ministero della Salute ha confermato la numerosità campionaria e i contenuti della programmazione per l'anno 2010 del Piano Nazionale di Sorveglianza e di Vigilanza Sanitaria sull'Alimentazione Animale per gli anni 2009-2010-2011, richiedendo alle Regioni di trasmettere la programmazione dei propri campionamenti per lo stesso anno 2010 entro 60 giorni dalla data della comunicazione ministeriale;
- ✓ Con nota prot. 34099-P del 26.11.2009 il Ministero della Salute ha trasmesso il Piano Nazionale Residui 2010 - che mantiene carattere annuale - individuando al contempo la ripartizione tra le Regioni dei relativi campioni. Per il 2010 i controlli previsti dal PNR 2010 per il test istologico hanno assunto carattere obbligatorio e debbono essere rivolti a capi allevati nella nostra regione;
- ✓ La programmazione dei campioni inerenti il “Programma comunitario coordinato di controllo pluriennale 2009/2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale” deve essere riformulata per l'anno corrente alla luce delle combinazioni di antiparassitari e prodotti da controllare previsti nel Regolamento (CE) N. 1213/2008 che ha approvato tale programma;
- ✓ Con nota, prot. n. 692-P dell'11.1.2010 il Ministero della Salute ha invitato le Regioni e Province Autonome ad effettuare campionamenti di matrici alimentari che possono essere potenzialmente trattate con radiazioni ionizzanti usufruendo della disponibilità e dotazione strumentale della sede di Foggia dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata;
- ✓ Con nota n. 944 del 22.01.10 il Ministero della Salute ha inviato alle Regioni il “Piano di monitoraggio nazionale per l'influenza aviaria” relativo all'anno 2010 predisposto sulla base delle indicazioni della Commissione Europea;
- ✓ Con nota n. 411 del 13.01.10 il Ministero della Salute ha inviato alle Regioni il “Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteridis e Typhimurium, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus” Anno 2010 approvato con Decisione 2009/883/CE;

Ritenuto di recepire i contenuti della programmazione e pianificazione nazionale per l'anno 2010 sopra richiamati rimodulando, conseguentemente, la vigente programmazione regionale 2007-2010;

Ritenuto, altresì, di confermare i contenuti e le previsioni di cui al vigente “Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti” incrementando, tuttavia, la ripartizione dei campioni per l'anno 2010;

Ritenuto, pertanto, di integrare e precisare per l'anno 2010 i contenuti programmatici di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale:

- ✓ N° 547 del 23.5.2008 “Piano Regionale dei Controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007-2010;

- ✓ N° 128 del 12.2.2009 “Approvazione piani regionali: Sorveglianza e vigilanza sanitaria alimentazione animale 2009 – 2011 e “Ricerca residui negli animali e nei prodotti di origine animale anno 2009”;
- ✓ N° 740 del 5.6.2009 “Integrazione piano regionale dei controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007-2010. Programmazione 2009. Indicazioni e direttive alle AA.SS.LL.;
- ✓ N° 1275 del 25.9.2009 “Piano regionale dei controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007 –2010. Integrazione Piano residui – Addendum P.N.A.A.;

Dato atto che il riparto dei campionamenti per il corrente anno del Piano Nazionale di Sorveglianza e di Vigilanza Sanitaria sull’Alimentazione Animale e del Piano Nazionale Residui sono stati oggetto di confronto con le AA.SS.LL. e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (I.Z.S.) in apposita riunione tenuta presso gli uffici regionali il giorno 29.12.2009;

Dato, altresì, atto che i contenuti e le indicazioni di cui al presente provvedimento vanno ad integrare ed aggiornare, per l’anno 2010, la programmazione regionale triennale di cui ai provvedimenti di Giunta Regionale sopra richiamati e che le aziende locali, conseguentemente, sono tenute a definire la programmazione annuale 2010 del “Piano Dipartimentale Integrato” sulla base delle indicazioni di cui agli allegati numerati da nn. 1 a 7 parte integrante e necessaria del presente provvedimento ;

Ritenuto di demandare, nell’ambito della vigente programmazione regionale 2007-2010, al Direttore del Dipartimento l’adozione di linee guida e indirizzi per la programmazione e l’effettuazione dell’attività di controllo nell’anno 2010 in materia di sicurezza alimentare e sanità animale;

Richiamati infine:

- ✓ i termini generali entro i quali le AA.SS.LL. sono tenute alla rendicontazione: 31 luglio per i dati relativi al primo semestre - 31 Gennaio dell’anno successivo per i dati riferiti all’annualità;
- ✓ l’obbligo di comunicazione al Settore Veterinaria di ogni non conformità inerente l’attività prevista dal PNR 2010;

Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo;

DELIBERA

- Di prendere atto e recepire gli indirizzi e gli atti programmatori nazionali relativi all’anno 2010 di seguito elencati:

- ✓ Piano Nazionale di Sorveglianza e Vigilanza Sanitaria sull’alimentazione degli animali 2009-2010-2011 (PNAA 2009-2011);
- ✓ Piano Nazionale Residui 2010 (PNR 2010);
- ✓ Programma comunitario coordinato di controllo pluriennale 2009/2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale;
- ✓ Indicazioni del Ministero della Salute in ordine all’effettuazione di campionamenti di matrici alimentari che possono essere potenzialmente trattate con radiazioni ionizzanti;
- ✓ Piano di monitoraggio nazionale influenza aviaria 2010;
- ✓ Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteridis e Typhimurium, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus;

- Di approvare i seguenti documenti programmatori regionali per il 2010 che costituiscono parte integrante e necessaria della presente deliberazione:

1. Piano regionale di Sorveglianza e di Vigilanza Sanitaria sull’Alimentazione Animale per gli anni 2009-2011 – programmazione 2010; **all.1**
2. Piano Regionale per la ricerca dei Residui negli animali e nei prodotti di origine animale Anno 2010; **all.2**
3. Piano dei controlli ufficiali concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti; **all.3**
4. Attuazione per l’anno 2010 del programma comunitario coordinato di controllo pluriennale 2009/2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale; **all.4**

5. Indirizzi programmatori regionali influenza aviaria. Anno 2010. **all.5**
6. Salmonella Enteridis e Typhimurium, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus. Annualità 2010 **all.6**
7. Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti” 2009 -2011 Ripartizione dei campioni per l’anno 2010; **all.7**

Di dare atto che i Piani di cui sopra costituiscono aggiornamento, per l’anno 2010, del Piano regionale dei Controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007-2010 approvato con la deliberazione n. 547 del 23.5.2008 e i successivi provvedimenti integrativi richiamati nella parte motiva e che le aziende locali, conseguentemente, sono tenute a ridefinire nel “Piano Dipartimentale Integrato” la programmazione annuale 2010 sulla base delle indicazioni di cui al presente provvedimento;

Di demandare, nell’ambito della vigente programmazione regionale 2007-2010, al Direttore del Dipartimento l’adozione di linee guida e indirizzi per la programmazione e l’effettuazione dell’attività di controllo nell’anno 2010 in materia di sicurezza alimentare e sanità animale;

Di disporre l’integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegati omessi)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

11.02.2010

N. 48

Procedura di verifica screening. Progetto per il completamento del parco eolico denominato Cinque Stelle in loc. Bric Burdone nel territorio del Comune di Stella (SV). No VIA con prescrizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

per quanto illustrato in premessa

1. che la proposta di completamento dell’impianto eolico di Stella (SV), ammissibile nella misura di un solo aerogeneratore da 800 kW, non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 10 della l.r. 38/1998, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) sia effettuata un’indagine floristica nella stagione adeguata volta a individuare la presenza di orchidee nell’area interessata dai lavori di realizzazione delle piazzole AG04 e AG05; dal raffronto degli esiti potrà essere individuata la collocazione dell’unico aerogeneratore assentibile che minimizza l’alterazione di habitat. In ogni caso dovrà essere usata ogni cautela nel rimuovere il cotico erboso, accantonarlo ed utilizzarlo per la rinaturalizzazione delle superfici; in caso di presenza di orchidee, dovrà essere garantita la ricollocazione di tutti gli individui rilevati. Sia l’indagine che gli interventi di accantonamento, manutenzione, ricostituzione e cura colturale del manto erboso, a maggior ragione qualora presenti le orchidee, dovranno essere effettuate con la supervisione di un naturalista esperto incaricato dall’Ente Parco del Beigua;
 - b) sia verificata la possibilità di allaccio del nuovo aerogeneratore alla cabina di consegna esistente, eventualmente passando attraverso il potenziamento della rete di distribuzione esistente. La realizzazione di un nuovo allaccio potrà essere valutata solo a fronte della dimostrata impossibilità di realizzare tale opzione. Nel caso fosse ritenuto perseguibile un nuovo allaccio alla rete, questo dovrà svilupparsi esclusivamente lungo viabilità esistente, evitare ogni alterazione di habitat e

dell'alveo del rio Polzemola (utilizzo della struttura di guado esistente), nonché rivedere la soluzione scelta per la cabina;

- c) sia proseguito il monitoraggio dell'avifauna e della chiroterofauna sulla base del protocollo concordato, senza soluzione di continuità rispetto a quello ad oggi svolto, per almeno ulteriori tre anni. Trascorso tale termine, sulla base degli esiti ne potranno essere rivisti modalità e contenuti. Gli esiti potranno essere utilizzati per regolamentare il funzionamento dell'impianto, alla luce di criticità che dovessero emergere;
 - d) sia evitata l'esecuzione dei lavori nel periodo compreso tra metà febbraio e luglio, considerato il più critico (per corteggiamento e riproduzione) per la maggior parte delle specie. Dovranno essere individuati nel dettaglio, in collaborazione con il parco del Beigua, le aree di deposito materiale e di movimentazione mezzi, al fine di non interferire con habitat di pregio.
2. che il parco eolico in parola non è ampliabile per aggiunta di ulteriori aerogeneratori;
 3. di dare atto che:
 - a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Savona della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;
 - b) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata all'Ufficio V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
 - c) la documentazione di cui al precedente punto 1. lettere a), b), dovrà essere inviata al settore V.I.A. successivamente all'accettazione di cui sopra. La documentazione sarà verificata dall'Ufficio entro il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento degli atti, trascorso il quale si intende resa la verifica in senso positivo;
 - d) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta accettazione delle prescrizioni di cui al punto 1 ed ottemperanza sostanziale di quelle di cui alla lettera precedente da parte del soggetto proponente;

4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Gabriella Minervini

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

10.02.2010

N. 50

Procedura di verifica screening. Progetto di centrale termica asservita a lavanderia industriale a Genova Bolzaneto. Proponente Servizi Italia SpA. No VIA.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

per quanto illustrato in premessa

1. che il progetto di centrale termica asservita alla nuova lavanderia industriale di Servizi Italia SpA a Genova Bolzaneto, ferma restando la condizione limite del funzionamento in contemporanea di due soli dei generatori installabili (il terzo funzionando esclusivamente come riserva), non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/1998;

2. di dare atto che:
 - e) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;
3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Gabriella Minervini

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO**

12.02.2010

N. 52

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 50.000,00 (22° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visti in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Vista la D.G.R. n. 655 del 27 giugno 2006 "Modifiche al prospetto allegato alla D.G.R. 1349 del 11.11.05 (aggiornamento della D.G.R. 917/1998 di individuazione - ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26/1994 e s.m. - degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla G.R.)";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 64 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2010";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2010" allegato alla D.G.R. n.1880 del 22 dicembre 2009;

Considerato che, con nota n. IN/2010/3342 del 08.02.2010, il Direttore del Dipartimento Ambiente ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 4.212 "Realizzazione carta idrogeologica e tutela del patrimonio speleologico e carsico":

(euro)

Cap. 2511 "Contributi alla Delegazione Speleologica Ligure ed ai Gruppi Speleologici appartenenti all'Albo Regionale per l'attuazione di interventi e attività per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologica"
l.r. 03/04/1990, n. 14

- 50.000,00
(cinquantamila/00)

Cap. 2516	“Trasferimenti di fondi ad Enti delle Amministrazioni Locali per l'attuazione di interventi volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico nonchè delle aree carsiche e della geodiversità e per lo sviluppo della speleologia” l.r. 06/10/2009, n. 39 art. 8, comma 1	+ 28.000,00 (ventottomila/00)
Cap. 2517	“Trasferimento di fondi alla Delegazione Speleologica Ligure per l'attuazione di interventi volti alla formazione, l'aggiornamento del catasto regionale delle grotte, nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia” l.r. 06/10/2009, n. 39 art. 8 commi 1 e 2	+ 22.000,00 (ventiduemila/00)
		<hr style="border-top: 3px double #000;"/> -- <hr style="border-top: 3px double #000;"/>

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 50.000,00 nell'ambito dell'U.P.B. 4.212 dal cap. 2511 ai capitoli 2516 e 2517.

DECRETA

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2010” per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 4.212 “Realizzazione carta idrogeologica e tutela del patrimonio speleologico e carsico”.

		(euro)
Cap. 2511	“Contributi alla Delegazione Speleologica Ligure ed ai Gruppi Speleologici appartenenti all'Albo Regionale per l'attuazione di interventi e attività per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia” l.r. 03/04/1990, n. 14	- 50.000,00 (cinquantamila/00)
Cap. 2516	“Trasferimenti di fondi ad Enti delle Amministrazioni Locali per l'attuazione di interventi volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico nonchè delle aree carsiche e della geodiversità e per lo sviluppo della speleologia” l.r. 06/10/2009, n. 39 art. 8, comma 1	+ 28.000,00 (ventottomila/00)

Cap. 2517	“Trasferimento di fondi alla Delegazione Speleologica Ligure per l'attuazione di interventi volti alla formazione, l'aggiornamento del catasto regionale delle grotte, nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia” l.r. 06.10.2009, n. 39 art. 8 commi 1 e 2	
		+ 22.000,00 (ventiduemila/00)
		==
		--
		==

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO**

12.02.2010

N. 53

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 300.000,00 (21° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

Visto l'articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria” che stabilisce quale principio dell'ordinamento contabile della Regione: “...fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.”;

Visti i Decreti, 18 febbraio 2005 e 5 marzo 2007, del Ministro dell'Economia e delle Finanze “Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” attuativi del citato articolo 28 della legge 289/2002;

Visti gli artt. 36 e 37 comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Vista la D.G.R. n. 655 del 27 giugno 2006 “Modifiche al prospetto allegato alla D.G.R. 1349 del 11/11/05 (aggiornamento della D.G.R. 917/1998 di individuazione – ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla G.R.)”;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 64 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2010”;

Visto il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2010" allegato alla D.G.R. n.1880 del 22 dicembre 2009;

Considerato che, con nota n. IN/2010/3098 del 04.02.2010, il Dirigente dell'Ufficio Interventi per il Terzo Settore e Servizio Civile ha richiesto variazioni compensative, per euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'U.P.B.10.105 "Azioni a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale", per euro 200.000,00 dal capitolo di spesa 5966 "Contributi alle cooperative sociali e/o loro consorzi per incentivare iniziative generali e specifiche di promozione o sostegno" e per euro 100.000,00 dal capitolo di spesa 5967 "Contributi per accedere alle agevolazioni creditizie in favore delle cooperative sociali e/o loro consorzi" codificati ai fini SIOPE come "Trasferimenti correnti ad altri soggetti" (1.06.03) da destinare a capitoli di spesa di nuova istituzione cui attribuire la codifica SIOPE appropriata:

		(euro)
Cap. 5966	"Contributi alle cooperative sociali e/o loro consorzi per incentivare iniziative generali e specifiche di promozione o sostegno" l.r. 30.01.1995, n. 7 l.r. 03.11.2009, n.47	- 200.000,00 (duecentomila/00)
Cap. 5968 Nuova istituzione	"Contributi a Imprese per incentivare iniziative generali e specifiche di promozione o sostegno" l.r. 30.01.1995, n. 7 l.r. 03.11.2009, n.47	+200.000,00 (duecentomila/00)
Cap. 5967	"Contributi per accedere alle agevolazioni creditizie in favore delle cooperative sociali e/o loro consorzi" l.r. 30.01.1995, n. 7 l.r. 03.11.2009, n.47	- 100.000,00 (centomila/00)
Cap. 5969 Nuova Istituzione	"Contributi a Imprese per accedere alle agevolazioni creditizie" l.r. 30.01.1995, n. 7 l.r. 03.11.2009, n.47	+100.000,00 (centomila/00)
		--

Ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa;

DECRETA

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2010" per euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 10.105 "Azioni a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale":

		(euro)
Cap. 5966	"Contributi alle cooperative sociali e/o loro consorzi per incentivare iniziative generali e specifiche di promozione o sostegno" l.r. 30.01.1995, n. 7 l.r. 03.11.2009, n.47	- 200.000,00 (duecentomila/00)

Cap. 5968 Nuova istituzione	“Contributi a Imprese per incentivare iniziative generali e specifiche di promozione o sostegno” l.r. 30.01.1995, n. 7 l.r. 03.11.2009, n.47	+200.000,00 (duecentomila/00)
Cap. 5967	“Contributi per accedere alle agevolazioni creditizie in favore delle cooperative sociali e/o loro consorzi” l.r. 30.01.1995, n. 7 l.r. 03.11.2009, n.47	- 100.000,00 (centomila/00)
Cap. 5969 Nuova Istituzione	“Contributi a Imprese per accedere alle agevolazioni creditizie” l.r. 30.01.1995, n. 7 l.r. 03.11.2009, n.47	+100.000,00 (centomila/00)
		--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO**

15.02.2010

N. 54

Prelevamento dal "fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. euro 500.000,00 (4° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto in particolare l'art. 42, comma 4, in virtù del quale “Fino alla approvazione della legge di assestamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio precedente non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio”;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 64 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2010”;

Visto in particolare l'art. 12 della citata l.r. 64/2009;

Visto il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2010” allegato alla D.G.R. n.1880 del 22 dicembre 2009;

Considerato che con nota n. IN/2010/3937 del 11.02.2010 il Dirigente del Settore Competitività e Innovazione del Sistema Produttivo ha richiesto di poter disporre degli stanziamenti di cassa onde consentire l'integrale erogazione delle somme impegnate e non liquidate entro la fine dell'esercizio 2009 sui capitoli di spesa 8790 “Contributi in c/interessi a favore delle imprese di esercizio cinematografico” e 8791 “Contributi a fondo perduto a favore delle imprese di esercizio cinematografico” nell'ambito dell'U.P.B. 14.201 “Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese”;

Che nel citato documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2010", in relazione ai predetti capitoli 8790 e 8791 di spesa non risulta iscritto alcun residuo presunto;

Che dalle scritture contabili sui predetti capitoli di spesa risultano, alla chiusura dell'esercizio 2009, residui complessivi per:

- euro 140.000,00 provenienza annualità 2009 al capitolo 8790
- euro 360.000,00 provenienza annualità 2009 al capitolo 8791

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dei rispettivi stanziamenti di cassa dei citati capitoli 8790 e 8791 di spesa onde consentire il pagamento del residuo passivo risultante in sede di chiusura dell'esercizio 2009 prima dell'approvazione della legge di assestamento 2010 con la quale si provvede all'aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;

DECRETA

E' prelevata dall'U.P.B. 18.209 "Fondi di riserva" la somma di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in termini di cassa per impinguare per pari importo lo stanziamento di cassa dell'Unità Previsionale di Base 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese" mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2010 e conseguentemente al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2010":

- a) Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2010 in termini di cassa

(euro)

U.P.B. 18.209	"Fondi di riserva" (conto capitale)	- 500.000,00 (cinquecentomila/00)
U.P.B. 14.201	"Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese"	+ 500.000,00 (cinquecentomila/00)
		<hr/> =

- b) Variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2010" in termini di cassa

(euro)

U.P.B. 18.209	Cap.9591 "Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa"	- 500.000,00 (cinquecentomila/00)
U.P.B. 14.201	Cap.8790 "Contributi in c/interessi a favore delle imprese di esercizio cinematografico"	+ 140.000,00 (centoquarantamila/00)
U.P.B. 14.201	Cap.8791 "Contributi a fondo perduto a favore delle imprese di esercizio cinematografico"	+ 360.000,00 (trecentosessantamila/00)
		<hr/> =

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO**

16.02.2010**N. 55**

Prelevamento dal "fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. euro 647.265,97 (5° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 42, comma 4, in virtù del quale "Fino alla approvazione della legge di assestamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio precedente non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 64 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2010";

Visto in particolare l'art. 12 della citata l.r. 64/2009;

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2010" allegato alla D.G.R. n.1880 del 22 dicembre 2009;

Considerato che con nota n. IN/2010/3946 del 11.02.2010 il Dirigente del Settore Advocatura Regionale ha richiesto di poter disporre dello stanziamento di cassa onde consentire l'integrale erogazione delle somme impegnate e non liquidate entro la fine dell'esercizio 2009 sul capitolo di spesa 450 "Spese di giustizia e risarcimenti" nell'ambito dell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento";

Che nel citato documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2010", in relazione al predetto capitolo 450 di spesa risulta iscritto un residuo presunto per 80.000,00 euro;

Che dalle scritture contabili sul predetto capitolo 450 di spesa risulta, alla chiusura dell'esercizio 2009, un residuo complessivo di euro 727.265,97 di cui:

- euro 716.645,36 provenienza annualità 2009
- euro 3.752,65 provenienza annualità 2008
- euro 6.867,96 provenienza annualità 2007

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di cassa del citato capitolo 450 di spesa per complessivi euro 647.265,97 onde consentire il pagamento del residuo passivo risultante in sede di chiusura dell'esercizio 2009 prima dell'approvazione della legge di assestamento 2010 con la quale si provvede all'aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;

DECRETA

E' prelevata dall'U.P.B. 18.105 "Fondi di riserva" la somma di euro 647.265,97 (seicentoquarantasettemiladuecentosessantacinque/97) in termini di cassa per impinguare per pari importo lo stanziamento di cassa dell'Unità Previsionale di Base 18.102 "Spesa di funzionamento" mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2010 e conseguentemente al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2010":

c) Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2010 in termini di cassa

d)

(euro)

U.P.B. 18.105	“Fondi di riserva” (corrente)	- 647.265,97 (seicentoquarantasettemiladuecentosessantacinque/97)
U.P.B. 18.102	“Spesa di funzionamento”	+ 647.265,97 (seicentoquarantasettemiladuecentosessantacinque/97)
		=

e) Variazioni al Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2010” in termini di cassa

(euro)

U.P.B. 18.105	Cap.9590 “Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa”	- 647.265,97 (seicentoquarantasettemiladuecentosessantacinque/97)
U.P.B. 18.102	Cap.450 “Spese di giustizia e risarcimenti”	+ 647.265,97 (seicentoquarantasettemiladuecentosessantacinque/97)
		=

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO**

18.02.2010

N. 57

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 22.421,05 (23° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visti in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Vista la D.G.R. n. 655 del 27 giugno 2006 “Modifiche al prospetto allegato alla D.G.R. 1349 del 11.11.05 (aggiornamento della D.G.R. 917/1998 di individuazione – ai sensi dell’art. 4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla G.R.)”;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 64 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2010”;

Visto il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2010” allegato alla D.G.R. n.1880 del 22 dicembre 2009;

Considerato che, con nota n. IN/2010/4028 del 12.02.2010, il Dirigente del Settore Sistemi Informativi e Telematici ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 22.421.05 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 18.104 “Spesa per il sistema informativo regionale policentrico”:

		(euro)
Cap. 360	“Spese per la realizzazione, sviluppo e gestione sistema informativo elettronico della Regione” l.r. 18/12/2006, n. 42 art 16	- 22.421,05 (ventiduemilaquattrocentoventuno,05)
Cap. 367	“Trasferimenti ad enti dell'amministrazione locale di fondi per la realizzazione, sviluppo e gestione del sistema informativo elettronico della Regione” l.r. 18/12/2006, n. 42 art 16	+ 16.631,58 (sedicimilaseicentotrentuno,58)
Cap. 368	“Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per la realizzazione, sviluppo e gestione sistema informativo elettronico della Regione” l.r. 18/12/2006, n. 42 art 16	+ 5.789,47 (cinquemilasettecentoottantanove,47)
		<hr/> <hr/> -- <hr/> <hr/>

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 22.421,05 nell’ambito dell’U.P.B. 18.104 dal cap. 360 ai capitoli 367 e 368.

DECRETA

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2010” per euro 22.421.05 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 18.104 “Spesa per il sistema informativo regionale policentrico”:

		(euro)
Cap. 360	“Spese per la realizzazione, sviluppo e gestione sistema informativo elettronico della Regione” l.r. 18.12.2006, n. 42 art 16	- 22.421,05 (ventiduemilaquattrocentoventuno,05)

Cap. 367	“Trasferimenti ad enti dell'amministrazione locale di fondi per la realizzazione, sviluppo e gestione del sistema informativo elettronico della Regione l.r. 18.12.2006, n. 42 art 16	+ 16.631,58 (sedicimilaseicentotrentuno,58)
Cap. 368	“Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per la realizzazione, sviluppo e gestione sistema informativo elettronico della Regione l.r. 18.12.2006, n. 42 art 16	+ 5.789,47 (cinquemilasettecentoottantanove,47)
		--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO**

18.02.2010

N. 58

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 115.000,00 (24° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visti in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Vista la D.G.R. n. 655 del 27 giugno 2006 “Modifiche al prospetto allegato alla D.G.R. 1349 del 11.11.05 (aggiornamento della D.G.R. 917/1998 di individuazione – ai sensi dell’art. 4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla G.R.)”;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 64 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2010”;

Visto il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2010” allegato alla D.G.R. n.1880 del 22 dicembre 2009;

Considerato che, con nota n. IN/2010/3818 del 10.02.2010, il Dirigente del Settore Amministrazione Generale ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 115.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 18.102 “Spese di funzionamento”:

		(euro)
Cap. 350	“Spese noleggio e manutenzione attrezzature d’ufficio”	- 30.000,00 (trentamila,00)
Cap. 410	“Spese per pulizia, portierato e vigilanza”	- 85.000,00 (ottantacinquemila,00)
Cap. 400	“Spese per traslochi e facchinaggio”	+ 45.000,00 (quarantacinquemila,00)
Cap. 487	“Spese per traslochi e facchinaggio conseguenti ad interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto presenti in edifici occupati dalla Regione”	+70.000,00 (settantamila,00)
		<hr/> <hr/> -- <hr/> <hr/>

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 115.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 18.102 dai capp. 350 e 410 ai capp. 400 e 487.

DECRETA

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2010” per euro 115.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 18.102 “Spese di funzionamento”:

		(euro)
Cap. 350	“Spese noleggio e manutenzione attrezzature d’ufficio”	- 30.000,00 (trentamila,00)
Cap. 410	“Spese per pulizia, portierato e vigilanza”	- 85.000,00 (ottantacinquemila,00)
Cap. 400	“Spese per traslochi e facchinaggio”	+ 45.000,00 (quarantacinquemila,00)
Cap. 487	“Spese per traslochi e facchinaggio conseguenti ad interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto presenti in edifici occupati dalla Regione”	+70.000,00 (settantamila,00)
		<hr/> <hr/> -- <hr/> <hr/>

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO**

18.02.2010

N. 59

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 5.400,00 (25° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visti in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Vista la D.G.R. n. 655 del 27 giugno 2006 "Modifiche al prospetto allegato alla D.G.R. 1349 del 11.11.05 (aggiornamento della D.G.R. 917/1998 di individuazione - ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26/1994 e s.m. - degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla G.R.)";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 64 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2010";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2010" allegato alla D.G.R. n.1880 del 22 dicembre 2009;

Considerato che, con nota n. IN/2010/4627 del 17.02.2010, il Direttore del Dipartimento Ambiente ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 5.400,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 4.101 "Interventi e studi in materia di tutela ambientale":

		(euro)
Cap. 2056	"Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per lo sviluppo dell'informazione, educazione e formazione ambientale" l.r. n. 18 del 21.06.1999 l.r. n. 20 del 04.08.2006 art. 37	- 5.400,00 (cinquemilaquattrocento,00)
Cap. 2054	"Spese dirette per lo sviluppo dell'informazione, educazione e formazione ambientale" l.r. n. 18 del 21.06.1999 l.r. n. 20 del 04.08.2006 art. 37	+ 5.400,00 (cinquemilaquattrocento,00)

--

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 5.400,00 nell'ambito dell'U.P.B. 4.101 dal capitolo 2056 al capitolo 2054.

DECRETA

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2010" per euro 5.400,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 4.101 "Interventi e studi in materia di tutela ambientale"

		(euro)
Cap. 2056	“Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per lo sviluppo dell'informazione, educazione e formazione ambientale” l.r. n. 18 del 21.06.1999 l.r. n. 20 del 04.08.2006 art. 37	- 5.400,00 (cinquemilaquattrocento,00)
Cap. 2054	“Spese dirette per lo sviluppo dell'informazione, educazione e formazione ambientale” l.r. n. 18 del 21.06.1999 l.r. n. 20 del 04.08.2006 art. 37	+ 5.400,00 (cinquemilaquattrocento,00)
		--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE

Anna Rossa

CIRCOLARE N. 1/2010

REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO AMBIENTE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO SETTORE STAFF DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E AFFARI GIURIDICI

Circolare applicativa della l.r. 4 dicembre 2009, n. 58 recante “Modifiche all’assetto dell’Autorità di bacino di rilievo regionale”. (Prot. n. PG/2010/31794 del 25.2.2010)

Ai Presidenti delle Province di:

- Genova
- Imperia
- La Spezia
- Savona

Ai Sindaci dei Comuni della Liguria afferenti all’Autorità di Bacino regionale

e p. c.:

Al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino nazionale del fiume PO

Al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino interregionale del fiume Magra

Con la legge regionale n. 58 del 4 dicembre 2009, pubblicata sul BURL n. 23 , parte I, del 16.12.2009, ed entrata in vigore il 31 dicembre 2009, è stata introdotta una parziale modifica all’attuale assetto organizzativo dell’Autorità di bacino di rilievo regionale, rispetto a quanto previsto dal previgente articolo 96 della l.r. 21.06.1999, n.18.

L'Autorità di Bacino di rilievo regionale, istituita ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183, continua, infatti, ad operare nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali, previste dal D.Lgs. n. 152/2006, assicurando, ai fini della tutela del territorio e delle collettività interessate, la continuità nell'esercizio delle funzioni già svolte dall'Autorità di Bacino stessa.

La suddetta riorganizzazione dell'assetto dell'Autorità di bacino prevede, in particolare, una maggiore compartecipazione degli enti interessati in sede di valutazioni e decisioni, al fine di garantire una più efficace e condivisa azione dell'Autorità, nonché una maggiore efficienza in termini di tempi e di gestione delle attività previste.

A tal fine, in luogo della previgente Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino del Comitato Tecnico Regionale per il territorio di cui alla l.r. 6 aprile 1999, n. 11., viene previsto il Comitato Tecnico di Bacino, unico organo tecnico dell'Autorità, di cui fanno parte rappresentanti sia della Regione sia delle Province.

Restano confermati gli altri organi, già previsti dall'art. 96 della l.r. n. 18/1999. In altri termini continuano ad essere organi dell'Autorità di bacino la Giunta regionale, già Comitato Istituzionale nel sistema previgente, nonché la Giunta ed il Consiglio provinciale nell'ambito di un quadro di competenze sostanzialmente invariato.

Sulla base di tale riassetto organizzativo sono stati introdotti i necessari adeguamenti del sistema previgente, anche in termini di iter procedurali, finalizzati anche a superare alcune criticità di gestione emerse nel tempo in sede di applicazione della precedente normativa.

Nella presente circolare vengono fornite indicazioni su alcuni aspetti peculiari e di novità della nuova legge, con particolare riferimento alle competenze della Regione e delle Province, ai compiti e al funzionamento del Comitato di Bacino nell'ambito della novellata Autorità di Bacino regionale, nonché al regime transitorio previsto, anche alla luce di alcuni dubbi interpretativi già segnalati dalle Province.

A fini di chiarezza è altresì riportato in allegato uno schema di sintesi relativamente alle procedure di elaborazione ed approvazione dei piani di bacino e delle loro varianti, come previsto dalla legge attuale.

1. RIORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

Come accennato, il quadro delle competenze istituzionali previsto dalla normativa previgente, di cui alla l.r. 18/99, rimane sostanzialmente invariato a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 58/09 (di seguito "legge"), in particolare per quanto concerne le funzioni della Regione e delle Province.

Rimane infatti in capo alla Regione la definizione di criteri, indirizzi e metodi per l'elaborazione e l'adozione dei piani di bacino, compresi i loro stralci e le loro varianti, nonché l'espressione di pareri vincolanti nell'iter approvativo dei piani. Restano inoltre ancora confermate in capo alle Province le attività di elaborazione e di istruttoria delle proposte di piano di bacino e delle loro varianti, nonché l'adozione degli atti finalizzati all'approvazione dei piani di bacino, dei loro stralci e delle loro varianti.

È stato invece previsto un unico organo tecnico di consulenza tecnico-scientifica dell'Autorità di Bacino regionale individuato nel nuovo Comitato Tecnico di Bacino (CTB), composto da rappresentanti della Regione e delle quattro Province, oltreché dai previsti rappresentanti ministeriali e da esperti nelle varie materie di competenza.

La previsione di un unico organo tecnico comprendente rappresentanti sia regionali sia provinciali (art. 4), nonché l'assunzione di funzioni di segreteria tecnica da parte degli uffici di entrambi gli Enti, sono finalizzate ad assicurare il massimo coordinamento già nelle fasi istruttorie e preparatorie, nell'obiettivo finale di pervenire a decisioni condivise e soggette ad una sola fase di valutazioni tecniche. In conseguenza dell'abrogazione espressa degli artt. 96 e 97 della l.r. 18/99 e della novellata organizzazione dell'Autorità, è pertanto soppressa la Sezione per le funzioni dell'Autorità di Bacino del Comitato Regionale per il Territorio, precedente organo tecnico dell'Autorità stessa ai sensi dell'art. 96 della l.r. 18/99 e dell'art. 1 e 3 della l.r. 11/99, così come sono soppressi i Comitati Tecnici Provinciali (CTP), previsti dall'art. 97 della l.r. 18/99 quali organi tecnici consultivi delle Province nella loro qualità di organi dell'Autorità di Bacino.

Resta ferma, anche a fronte della suddetta modifica, la titolarità in capo alla Provincia, della competenza, nell'ambito della gestione dei piani di bacino vigenti, ad esprimere pareri ovvero a rilasciare eventuali autorizzazioni previste in attuazione dei piani, nonché altri provvedimenti, non aventi carattere di pianificazione, come specificato dall'art. 11, c. 4.

Pertanto, al fine di determinare la competenza esclusiva della Provincia nell'espressione di pareri o il rilascio di altri provvedimenti in eventuali casi dubbi, il criterio interpretativo da privilegiare è rappresentato dalla natura di attuazione e di gestione dei piani vigenti dei provvedimenti stessi, senza effetti di pianificazione o necessità di variazioni alla stessa.

Alla luce di quanto sopra, ed in continuità con il regime previgente, permangono pertanto di competenza delle Province i pareri da esprimere in attuazione dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, con riferimento, in particolare, all'ammissibilità di interventi di tipo urbanistico-edilizio rispetto alle caratteristiche delle fasce di inondabilità e delle aree a diversa suscettività al dissesto, nonché i pareri di compatibilità previsti in merito alle istanze di condono edilizio ovvero ai sensi dell'art. 110 bis della l.r. n.18/1999.

Analogamente, in coerenza con lo spirito della legge, sono da ritenersi ancora di competenza della Provincia, in qualità di organo dell'Autorità di Bacino regionale e nelle forme previste in base alla propria organizzazione interna, i pareri da esprimere ai sensi di normative o leggi, nazionali o regionali, sulla base del quadro conoscitivo e delle previsioni dei piani vigenti, che non rivestano carattere di pianificazione ma di attuazione.

Si fa riferimento, a titolo di esempio, anche in questi casi in continuità con il regime previgente, ai pareri da rilasciare sulle declassificazioni di zone demaniali, ai sensi dell'art. 92 della l.r. 18/99, per i quali peraltro sono già stati forniti relativi criteri con DGR 1229/07, ovvero ai pareri previsti dall'art. 7, c. 1 bis del R.D. 1775/1933, sulla compatibilità delle derivazioni idriche con il piano di tutela regionale vigente, dovendo, tra l'altro, tenere conto delle risultanze e delle disposizioni dei piani di bacino stralcio sul bilancio idrico di rilievo regionale approvati dalla Provincia. Resta fermo peraltro che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge, può fornire ulteriori indirizzi, anche procedurali, in merito all'espressione di tale parere, anche in relazione alla rilevanza delle derivazioni in questione.

Si specifica infine che i pareri e le autorizzazioni di competenza della Provincia per i quali nel sistema precedente era previsto un parere del CTP, saranno rilasciati a prescindere da tale parere, alla luce della soppressione del CTP stesso, quale organo tecnico consultivo dell'Autorità di Bacino.

In coerenza con la ratio della disposizione legislativa, rientrano invece nelle competenze del CTB l'espressione di pareri di compatibilità, rispetto ai Piani ed ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, in merito agli interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, laddove la loro realizzazione implica modifica o aggiornamento ai Piani vigenti. Viene peraltro riservata alla Giunta regionale la facoltà di specificare ulteriormente le tipologie di tali interventi.

In ogni caso restano salve le competenze della Provincia in materia di autorizzazioni e nulla osta, quali quelli in materia di polizia idraulica. Si specifica in particolare che non vengono modificate le competenze riservate alla Provincia previste dall'articolo 92 della l.r. n. 18/1999, la cui validità è interamente confermata ad eccezione, come detto, del parere del CTP, laddove previsto.

2. FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO

Il funzionamento dell'Autorità di bacino regionale è assicurato dalle strutture regionali e provinciali all'uopo individuate dalla Giunta regionale, a seguito di relativa indicazione da parte di ciascuna Giunta Provinciale rispetto al proprio personale.

Le funzioni di segreteria tecnica del CTB, pertanto, sono effettuate dal personale della Regione e delle Province, che effettueranno le attività istruttorie e supporteranno i lavori del CTB e dei rispettivi organi politici.

In linea generale, sono di competenza degli uffici regionali, oltre alle attività finalizzate al regolare svolgimento dei lavori del CTB, le attività istruttorie relative agli atti di competenza della Giunta Regionale, ivi compresa l'approvazione di criteri, metodi ed indirizzi per la redazione dei piani di bacino, anche stralcio.

Sono invece di competenza degli uffici provinciali le attività istruttorie relative alle pratiche da sottoporre a parere del CTB, ed in particolare quelle relative alle proposte di varianti ai piani di bacino vigenti, con coordinamento anche delle istanze dei Comuni interessati.

La legge, in particolare, introduce, all'art. 7, la figura del Segretario Generale, individuato nel Presidente del CTB, al quale compete il coordinamento delle attività delle strutture regionali e provinciali al fine del regolare funzionamento del CTB e dell'Autorità di Bacino.

Opportune forme di coordinamento tra le strutture regionali e provinciali potranno pertanto essere definite nell'ambito delle competenze del Segretario Generale nonché nell'ambito del regolamento interno del CTB, ferma restando la competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3, di definire criteri ed indirizzi anche procedurali a fini applicativi della legge.

3. ITER DI FORMAZIONE DEI PIANI DI BACINO E LORO VARIANTI

Per quanto attiene alle procedure di formazione dei piani di bacino, la principale innovazione introdotta, sempre nell'ottica della semplificazione e del coordinamento, risiede nella previsione, all'art. 9, di un parere vincolante della Giunta Regionale, acquisito il parere del CTB, da esprimersi preventivamente all'adozione del piano di bacino e dei suoi stralci da parte della Provincia, in luogo dell'apporto istruttorio previsto dalla legislazione previgente. Tale previsione è finalizzata ad

individuare fin da subito gli elementi essenziali di compatibilità con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di Bacino, in modo da pervenire all'adozione del piano in una versione condivisa ed approvabile, fatte salve le eventuali modifiche da apportare a seguito delle osservazioni, anche a tutela degli interessi dei terzi.

A conclusione della fase della valutazione delle osservazioni, è previsto invece, in luogo del parere vincolante della Giunta Regionale in precedenza previsto, un solo parere del CTB, propedeutico all'approvazione da parte della Provincia, che sarà espresso con riferimento al parere vincolante già rilasciato ed alle eventuali modifiche intervenute nell'ambito della fase delle osservazioni.

L'art. 10 della legge, inoltre, disciplina l'iter procedurale nel caso si proceda a varianti al Piano, individuando, in linea con il sistema previgente, una procedura semplificata nel caso di modifiche non sostanziali, nel senso che non incidano sulle linee fondamentali del Piano. Resta, infatti, ancora di competenza della Giunta provinciale l'approvazione relativa, previa acquisizione del parere vincolante del CTB.

La legge specifica, a tale proposito, che modifiche, integrazioni od aggiornamenti ai Piani vigenti possono essere proposte, oltretutto dagli organi dell'Autorità di bacino, ed essere pertanto promosse dagli uffici regionali e provinciali, anche dai Comuni interessati.

Ancora in coerenza con gli indirizzi assunti in precedenza, nel caso della procedura semplificata, è esplicitamente prevista l'adozione di forme di pubblicità, laddove le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, al fine di consentire a chiunque sia interessato di esprimere osservazioni, prima della definitiva approvazione della variante.

A riguardo della individuazione delle varianti da sottoporre alla procedura ordinaria di approvazione di cui all'art. 9 ovvero a quella semplificata di cui all'art. 10 valgono, ai sensi dell'art. 11, c. 3 e c.4, lett. c), gli indirizzi procedurali forniti nel regime previgente in relazione al disposto del c. 15 dell'art.97 della l.r. 18/1999.

4. REGIME TRANSITORIO

All'art. 11 della legge, è individuato, tra l'altro, il regime transitorio che disciplina il passaggio al nuovo assetto dell'Autorità di Bacino regionale.

Tale disciplina è finalizzata ad assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni dell'Autorità di Bacino regionale, in considerazione dei primari interessi pubblici coinvolti, traguardando, d'altra parte, il raggiungimento della completa operatività della nuova organizzazione dell'Autorità stessa nel minor tempo possibile, nell'ottica dell'efficienza ed efficacia dell'azione pubblica.

In tal senso il c.1 dell'art. 11, al fine di accelerare l'avvio della nuova organizzazione e delle procedure innovate, ed in vista dell'imminente rinnovo della Giunta Regionale, con il quale decadrà il Comitato Tecnico per il Territorio di cui alla l.r. 11/1999, prevede di integrare la Sezione competente del CTR attualmente operante con i componenti all'uopo designati dalla Province. La costituzione del CTB, nella forma prevista a regime dall'art. 4 della legge, è pertanto demandata all'insediamento della nuova Giunta Regionale.

Al c. 2 dell'art. 11 della legge, viene stabilito, in particolare, che le pratiche pendenti all'entrata in vigore della legge devono concludersi con il regime e le procedure precedentemente in vigore, di cui all'art. 96 e 97 della l.r. 18/1999. Alla luce di quanto sopra, e della suddetta finalità della disciplina transitoria, per pratiche pendenti devono intendersi quelle pratiche il cui iter sia già formalmente avviato prima dell'entrata in vigore della legge, con un provvedimento previsto dall'iter procedurale della normativa previgente, e che, pertanto, non possono che concludersi con la stessa procedura.

In particolare rientrano nel regime transitorio di cui al succitato c. 2 le proposte di varianti ai piani che siano già state adottate dalla Province per le quali deve essere ancora espresso il parere vincolante ex art. 97, c. 14 della l.r. 18/99 dell'ex Sezione per le funzioni dell'Autorità di Bacino del CTR ovvero che siano state già oggetto di approvazione da parte delle Province secondo l'iter precedente, ai sensi dell'art. 97, c. 15 della stessa l.r. 18/99.


Le istanze che siano pervenute alle Province, e per le quali siano ancora in itinere le fasi istruttorie, pertanto, sono soggette all'iter procedurale delineato dalla legge, pur sempre nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento e della tutela dei diritti di terzi.

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

(segue allegato)


L.R. 58 del 4/12/2010
PROCEDURE PER FORMAZIONE E APPROVAZIONE PIANI DI BACINO

PIANO DI BACINO E LORO VARIANTI SOSTANZIALI
Art. 9 e art. 10, c.4 della l.r. 58/2010



L.R. 58 del 4/12/2010
PROCEDURE PER FORMAZIONE E APPROVAZIONE PIANI DI BACINO

VARIANTI NON SOSTANZIALI – PROCEDURA SEMPLIFICATA
Art. art. 10, c.5 della l.r. 58/2010



**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI
BACINO SERVIZIO PIANI DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**
17.02.2010 **N. 1024**

Presa d'atto del parere di conformità espresso dal Comitato Tecnico Regionale per la modifica al Piano di Bacino ex L. 183/1989 del torrente Polcevera, approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 06.05.2009, relativa alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità del torrente Torbella in Comune di Genova. Efficacia della modifica.

omissis

IL DIRIGENTE

DISPONE

per tutto quanto esposto in premessa:

1. di dare atto che il Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 22 del 06.05.2009 prot. n. 54980 ha approvato, tra l'altro, la modifica al Piano di Bacino del torrente Polcevera concernente l'aggiornamento del quadro della pericolosità idraulica di un tratto del torrente Torbella nei pressi di Via Vezzani in Comune di Genova;
2. di prendere atto, come da documentazione in atti, che il Comitato Tecnico Regionale - Sezione per le funzioni dell'Autorità di Bacino Regionale - nella seduta del 30.09.2009 ha espresso il parere ex art. 97 comma 15 L.R. n. 18/1999, assunto agli atti della Provincia con prot. 117278 del 07.10.2009, ed ha ritenuto conforme agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti dell'Autorità di bacino la ripermimetrazione delle fasce di inondabilità del torrente Torbella;
3. di prendere atto, altresì, che nel suddetto parere il Comitato Tecnico Regionale - tenuto conto che la modifica in questione prevede un aumento della pericolosità idraulica in alcune zone - ha demandato alla Provincia la valutazione dell'opportunità di subordinare l'efficacia della modifica ad adeguate forme di comunicazione e di pubblicità, che consentano l'espressione di eventuali osservazioni di terzi;
4. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 6966/137370 del 20.11.2009 è stata avviata una fase di informazione e pubblicità mediante apposito "Avviso pubblico di informazione" affisso per venti giorni all'Albo Pretorio del Comune di Genova e sul sito Internet della Provincia di Genova al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni nei trenta giorni successivi;
5. di prendere atto che la fase di pubblicità di cui sopra si è conclusa senza presentazione di alcuna osservazione e che pertanto, divenuta efficace la modifica, occorre procedere alla sua pubblicazione sul BURL ai fini dell'entrata in vigore;
6. di autorizzare quindi la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. in uscita il giorno mercoledì 17.03.2010, dando atto che con la pubblicazione entrerà in vigore la seguente modifica al Piano di Bacino ex L. 183/1989 del torrente Polcevera che riguarda ripermimetrazione delle fasce di inondabilità del torrente Torbella in Comune di Genova:
- modifica di: "Carta delle aree inondabili", "Carta delle fasce fluviali", "Carta dell'uso del suolo", "Carta degli elementi a rischio", "Carta del rischio idraulico", "Carta degli Interventi", "Carta di ubicazione delle sezioni idrauliche", Fascicolo 2, Fascicolo 3, Allegato 3 (Idrologia), Allegato 4 (Verifiche idrauliche), "Carta dei regimi normativi";
7. di dare mandato agli uffici per gli adempimenti procedurali conseguenti al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Traverso

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Ufficio Derivazioni Acqua

AVVISO DI DOMANDA

Il Sig. COMMISSARIO DELEGATO ex O.P.C.M.3554/2006 (C.F.: 95109590109) ha presentato in data 24.11.2009 istanza di concessione di derivazione acqua da pozzo in subalveo del T. Lerone (bacino del T. Lerone) (Coord. Gauss-Boaga: Nord: 4915944; Est: 1473000) in località Pian Masino – all'altezza del mappale 130, foglio n. 24; N.C.T. Arenzano - per moduli 0,1 (l/s 10) ad uso igienico per bonifica in Comune di Arenzano (pratica D/6481).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE AMBITI NATURALI E TRASPORTI
Ufficio Derivazioni Acqua

AVVISO DI DOMANDA

La Ditta Ragni Aldo e Rosa ha presentato, in data 16.08.2004, istanza di concessione di derivazione acqua con integrativa in data 03.01.2006, dal Torrente Rumaro (Coord. Gauss Boaga Nord: 4.915.910; Est: 1.470.175) per moduli 0.00165 (l/s 0.165) in località Pratozanino ad uso irriguo in Comune di Cogoleto (pratica D/6169).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

04.02.2010**N. 92**

Bacino del torrente Steria. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo Ditta: Roncallo Franca ed altri Pratica n° 48.

IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n° 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta Roncallo Franca ed altri di derivare moduli 0.005 (pari a 1/s 0.5) di acqua dal Bacino del torrente Steria nel territorio del Comune di Cervo per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 06.10.2003 al 05.10.2043;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n° 27845 di repertorio del 02.02.2010, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

IL DIRIGENTE

Enrico Lauretti

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

05.02.2010**N. 95**

Bacino del torrente Nervia. Concessione di derivazione acqua ad uso potabile Ditta: Chianea Daniele Pratica n° 516

IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n° 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta Chianea Daniele di derivare moduli 0.002 (pari a 1/se 0.2) di acqua dal Bacino del torrente Nervia nel territorio del Comune di Castelvittorio per l'uso potabile ;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 30 anni dal 01.03.1996 al 28.02.2026;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n° 27844 di repertorio del 02.02.2010, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

IL DIRIGENTE

Enrico Lauretti

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

09.02.2010**N. 993**

Rinnovo concessione per derivare da un pozzo nel bacino del torrente Letimbro ad uso potabile ubicato al FG. 64 Mapp.le 95 del N.C.T. in località via Venezia del Comune di Savona. Concessionario: Acquedotto di Savona S.P.A.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, alla Società Acquedotto di Savona S.p.A. è concesso il Rinnovo della Concessione già assentita con D.P.R. n° 1213 in data 18 Settembre 1980 per derivare da un pozzo denominato "S2", nel bacino del Torrente Letimbro in Località Via Venezia - Comune di Savona, una quantità di acqua non superiore a Moduli massimi 0,50 (1/sec. 50,00) ad uso potabile.
2. è approvato il collaudo delle opere di presa di cui al Verbale di Visita Locale di Istruttoria in data 21 Settembre 2009.
3. la suddetta concessione è accordata per ANNI TRENTA successivi, continui e correnti dalla data del 01/01/2008, giorno successivo alla scadenza dell'originario D.P.R. n° 1213 del 18 Settembre 1980 , subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 12560 di repertorio in data 26/01/2010 e verso il pagamento del canone annuo nello stesso determinato all'art. 10 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanonici o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

03.02.2010**N. 800**

Rio Chiappella - Località Cornarè - Comune di Cairo Montenotte - Autorizzazione temporanea per il mantenimento di attraversamento con linea elettrica BT 380 V entro tubo in ferro diam. 125 mm. staffato al ponte esistente. Soggetto autorizzato: Enel Distribuzione S.p.a.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Soc. Enel p.a. al mantenimento delle opere di cui all'oggetto nonché all'occupazione delle aree demaniali per la durata di anni TRE a decorrere dalla data del presente provvedimento.

OMISSIS

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri
**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

04.02.2010**N. 856**

Corso d'acqua Rio Carretto - Località Vallone - Comune di Cairo Montenotte. Autorizzazione temporanea al mantenimento di attraversamento con linee elettriche a MT e BT in cavo fissato a ponte esistente. Soggetto autorizzato: Soc. Enel S.P.A.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Ditta Enel p.a. al mantenimento delle opere di cui all'oggetto nonché all'occupazione delle aree demaniali per la durata di anni TRE a decorrere dalla data del presente provvedimento secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza.

OMISSIS

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

05.02.2010**N. 908**

Corso d'acqua Rio Ferrere - Località Maddalena - Comune di Cairo Montenotte. Autorizzazione temporanea per il mantenimento di attraversamento con elettrodotto MT 15 KV e BT 380 V dentro tubi in ferro staffati alla soletta del ponte (lato valle) e con elettrodotto DT 380 V in cavo interrato (lato monte) e aggraffato al muro d'argine. Soggetto autorizzato: Soc. Enel distribuzione S.P.A.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Ditta Enel Distribuzione S.p.A. al mantenimento delle opere di cui all'oggetto nonché all'occupazione delle aree demaniali **per la durata di anni TRE a decorrere dalla data del presente provvedimento** secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

12.02.2010

N. 1156

Corso d'acqua torrente Nimbalto - Frazione Verzi - Comune di Loano - Autorizzazione ai fini idraulici per ripristino e messa in sicurezza della tubazione e dell'opera di presa per derivazione d'acqua ad uso irriguo nonchè per il ripristino di una briglia. Soggetto autorizzato: Consorzio irriguo Bealera del Principe.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, il Consorzio Irriguo Bealera del Principe all'esecuzione dei lavori di ripristino di una piccola briglia in massi e di rinterro con terreno naturale della tubazione scoperta

OMISSIS

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale
Servizio Gestione e Tutela Risorse Territoriali**

AVVISO

Con domande pervenute in data 05/06/2006 il Geom. Provaggi Alessandro con sede in Loano, Via delle Peschiere nr. 41, ha chiesto la Concessione ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare da N° 2 pozzi -Bacino Rio Casazza o Lucerna- in Loc. Fornaci - Comune di Loano - una quantità d'acqua complessiva pari a moduli 0,0065 (1/sec 0,65) al fine di irrigare i terreni contraddistinti al N.C.T. del Comune di Loano Fg. 16A Mappali 1/3 aventi una superficie complessiva di circa Mq. 9.390. Pratica n° 63/2006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Silvia La Barbera)

PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Geol Bernardino Damele

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

12.01.2010**N. 18**

PRATICA N° 5836. Corso d'acqua: Fosso Rossano. Nulla Osta Idraulico N. 11869. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla Conferenza dei Servizi avente ad oggetto l'estendimento della rete gas metano MP con realizzazione di un attraversamento del Fosso Rossano al fine di attivare il servizio di distribuzione gas alla Casa Circondariale di Via Fontevivo nel Comune della Spezia. Ditta: ACAM Gas S.p.A. Ente proponente: Comune della Spezia

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

1) di rilasciare alla ditta ACAM Gas S.p.A., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla Conferenza dei Servizi avente ad oggetto l'estendimento della rete gas metano MP con realizzazione di un attraversamento del Fosso Rossano al fine di attivare il servizio di distribuzione gas alla Casa Circondariale di Via Fontevivo nel Comune della Spezia, in conformità dei disegni depositati in sede di Conferenza dei Servizi e successivamente integrati;

OMISSIS

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

25.01.2010**N. 33**

Licenza di attingimento di acqua ad uso irriguo, dal Fiume Vara, in località Case Sparse di Vizza in Comune di Sesta Godano. Ditta: Marta Montagnani Pratica n. 1328/DER.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

art.1) salvi i diritti dei terzi è accordata alla ditta Montagnani Marta la licenza di attingere dal Fiume Vara in loc. Case Sparse del comune di Sesta Godano una portata pari a moduli 0,000024 (litri/sec. 0,0024) di acqua per uso irriguo nel periodo compreso tra maggio ed ottobre;

art.2) la suddetta licenza è rilasciata per anni 1 (uno) a decorrere dalla data della presente determinazione subordinatamente alla osservanza di tutte le condizioni citate nell'art.56 del T.U. di legge 11/12/1933 n.1775 e successive modificazioni;

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

11.02.2010

N. 74

Nulla Osta N. 11968. Ditta: BERTOLLA Davide. Autorizzazione alla raccolta legna abbattuta, trasportata e/o depositata dalla corrente nelle aree pertinenziali del Fiume Magra nei Comuni di Arcola e Sarzana.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

il rilascio alla ditta: BERTOLLA Davide, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, del nulla osta ai soli fini idraulici relativo alla raccolta legna abbattuta, trasportata e/o depositata dalla corrente nelle aree pertinenziali del Fiume Magra nei Comuni di Arcola e Sarzana, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

OMISSIS

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

27.01.2010

N. 38

Pratica N. 5926. Corso d'acqua Fiume Magra. Autorizzazione provvisoria ai fini idraulici e demaniali relativa al posizionamento di catenaria per ormeggio imbarcazioni sino a 22m nello specchio acqueo antistante in cantiere navale Metalcost S.P.A., nel Comune di Sarzana. Ditta Metalcost S.P.A.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

l) di rilasciare alla società Metalcost S.p.A, con sede in Comune di Sarzana in Via Alta Vecchia, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'autorizzazione provvisoria ai fini idraulici e demaniali relativa al posizionamento di catenaria per ormeggio imbarcazioni nel periodo di maggio - settembre, per natanti sino a 22m, nello specchio acqueo antistante il cantiere navale Metalcost S.p.A nel Comune di Sarzana;

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Ing. Giotto Mancini